

19 gennaio 2016

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI POLIZIA E ASSORBIMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N.124.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa

Lo schema di decreto legislativo è volto ad avviare il processo di attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", riguardanti:

- a) la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali;
- b) il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli e nel settore agroalimentare, conseguente all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra Forza di polizia ed al trasferimento al Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle competenze e delle connesse risorse, in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento degli stessi con mezzi aerei;
- c) il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nella Forza di polizia che assorbe il medesimo Corpo, nonché le facoltà di transito dello stesso personale, in un contingente limitato, nelle altre Forze di polizia, in corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie;
- d) la revisione dei ruoli, con la rideterminazione delle dotazioni organiche delle Forze di polizia.

Lo schema di decreto è stato predisposto sulla base di due condizioni ricavabili dalla stessa formulazione dei richiamati "concatenati" principi di delega, relativi all'unitarietà e contestualità dell'intervento e alla effettiva razionalizzazione della spesa riguardante le Forze di polizia, con la conseguente realizzazione di risparmi anche da "reinvestire", in misura non superiore al 50 per cento, nella revisione dei ruoli delle stesse Forze di polizia, nonché con la riduzione delle stesse da cinque a quattro, attraverso l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri.

L'Arma dei carabinieri risulta, infatti, tra le Forze di polizia, quella funzionalmente più idonea ad assorbire il Corpo forestale dello Stato e consentire la piena attuazione del principio di delega sul riordino delle funzioni in materia ambientale e agroalimentare e di quelli, correlati, della razionalizzazione del potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia e della dislocazione sul territorio dei presidi di polizia, anche al fine di evitare sovrapposizioni e realizzare risparmi di spesa.



19 gennaio 2016

La stessa, infatti, svolge già, attraverso appositi reparti e nuclei specialistici, importanti funzioni nel settore del contrasto agli illeciti ambientali e in quello della frode alimentare e la sua capillare distribuzione sul territorio consente di integrare agevolmente quelli del Corpo Forestale dello Stato.

La delega consente di poter accedere a tale opzione, pur nella considerazione che essa comporterà la "militarizzazione" di un Corpo attualmente ad ordinamento civile, in quanto:

- a) l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato è riferito alle funzioni da attribuire ad altra Forza di polizia (senza escludere, quindi, quelle ad ordinamento militare, anzi prevedendo esplicitamente la possibilità di assumerne la relativa condizione);
- b) è previsto il transito del personale in conseguente corrispondenza delle funzioni attribuite e già svolte dal medesimo personale;
- c) è riconosciuta allo stesso personale una facoltà di transito in altre Forze di polizia e nelle Amministrazioni pubbliche, ferma restando l'esigenza di assicurare la funzionalità del sistema, l'unitarietà delle funzioni da trasferire e la professionalità del personale interessato.

Le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo - primo di quelli previsti in attuazione dei predetti principi di delega di cui al richiamato articolo 8, comma 1, lettera a), da adottare entro il 27 agosto 2016 - sono volte a realizzare un organico e complessivo intervento di razionalizzazione e di massima valorizzazione delle potenzialità connesse alle risorse disponibili delle Forze di polizia, nonché del merito e delle professionalità del personale, con l'obiettivo - in un'ottica di modernizzazione delle relative strutture - di migliorarne la funzionalità ai fini dell'espletamento dei connessi compiti istituzionali e della conseguente risposta alla richiesta di sicurezza dei cittadini.

Attraverso la previsione di mirati meccanismi che riconducono alla stessa decorrenza l'entrata in vigore delle disposizioni attuative dei correlati principi di delega - anche in relazione ai tempi necessari per l'attivazione delle procedure preliminari al previsto assorbimento del Corpo forestale dello Stato - l'intervento consente di realizzare un unitario processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle Forze di polizia, al fine di assicurarne una migliore efficacia e funzionalità.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 5 Capi.

Il Capo I concerne l'ambito di applicazione del decreto legislativo, e contiene un unico articolo, l'articolo 1, che enuclea i principi di delega cui il provvedimento medesimo dà attuazione e per i quali si fa rinvio a quanto illustrato in premessa, con espresso riferimento all'unitaria attuazione dei principi di delega.

Il Capo II (artt. 2-6) riguarda la razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali.

Con l'articolo 2 vengono definiti i comparti di specialità delle Forze di polizia.

Il comma 1, nel confermare le funzioni rispettivamente attribuite dalla normativa vigente alle Forze di polizia, declina i comparti di specialità ove le Forze di polizia esercitano, in via preminente o esclusiva, i rispettivi compiti in relazione alle specifiche rispettive attribuzioni istituzionali.



19 gennaio 2016

L'intervento, che si pone in linea di continuità con i criteri contemplati dal decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2006, recante il "Riassetto dei Comparti di specialità della Forze di polizia", tiene conto dell'assorbimento delle funzioni del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri ed offre un quadro ordinamentale unitario di rango primario del sistema dei medesimi compartimenti.

Le modalità attuative vengono demandate ad apposito decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n.121, che nella fase di prima applicazione dovrà essere adottato prima dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato e del trasferimento delle relative funzioni, come previsto dalle disposizioni transitorie e finali (v. articolo 18, comma 5).

Viene confermata, al comma 2, la disposizione di cui all'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n.78, secondo cui, per le Forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato, l'istituzione o la soppressione di comandi, unità e reparti, nonché le dotazioni di personale e mezzi destinati allo svolgimento di attività specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza, devono essere disposte, su proposta del Ministro interessato, dal Ministro competente gerarchicamente, previo concerto con il Ministro dell'interno.

L'articolo 3 disciplina, al comma 1, la razionalizzazione dei presidi di polizia attraverso il rinvio ad un decreto del Ministro dell'interno che consenta la più efficace cooperazione delle Forze di polizia sul territorio, soprattutto di quelle a competenza generale, e il mantenimento di adeguati livelli di sicurezza, evitando sovrapposizioni mediante il ricorso al prioritario impiego della Polizia di Stato nei comuni capoluoghi e dell'Arma dei carabinieri nel restante territorio, salvo specifiche deroghe per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, tenendo anche conto dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici delle Forze di polizia di livello provinciale in relazione a quanto previsto dall'articolo 7 del presente decreto, dell'articolo 1, comma 147, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché della revisione delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera e), della legge n. 124 del 2015.

Anche in questo caso, come previsto dalle disposizioni transitorie e finali, nella prima fase di applicazione del decreto legislativo, il richiamato decreto del Ministro dell'interno dovrà essere adottato entro un determinato termine ed entrare in vigore contestualmente all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato e alla contestuale attribuzione delle funzioni, dei presidi, dell'assetto organizzativo e delle risorse previste dal presente provvedimento.

Il comma 2 dello stesso articolo 3, nella cornice della razionalizzazione dei presidi di polizia sul territorio e in sintonia con quanto stabilito al precedente comma 1, prevede - al primo periodo - che il Comandante generale della guardia di finanza ridefinisca - con proprie determinazioni adottate, nell'ambito della propria potestà organizzativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 (recante il regolamento per la determinazione della struttura ordinativa della Guardia di finanza, in attuazione dell'art. 27, commi 3 e 4 della legge n. 449 del 1997) - la dislocazione territoriale dei comandi e reparti del Corpo, tenendo conto delle esigenze connesse all'esercizio delle relative finalità istituzionali di polizia economico-finanziaria a competenza generale, nonché in relazione al concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il secondo periodo del medesimo comma, nell'ottica di conferire all'azione amministrativa maggiore economicità, speditezza e semplificazione dell'azione amministrativa, prevede che la linea gerarchica territoriale, speciale e di addestramento della Guardia di finanza nonché le denominazioni dei comandi e reparti del medesimo Corpo, siano ridefinite, in deroga agli articoli 2, comma 3, 6 e 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 1999, nei quali si fa riferimento alla predetta linea gerarchica, con decreto del Ministro



19 gennaio 2016

dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del Comandante generale della guardia di finanza.

L'articolo 4 concerne la razionalizzazione dei servizi navali ed aerei.

A tal fine, nell'ottica della razionalizzazione richiesta dalla delega e al fine di garantire al Corpo della guardia di finanza l'esercizio delle funzioni in mare previste dall'articolo 2, viene prevista, al comma 1, la soppressione delle squadre nautiche della Polizia di Stato e dei siti navali dell'Arma dei carabinieri, ad eccezione delle moto d'acqua per la vigilanza dei litorali e dei natanti impiegati nella laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori ove, per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, è già dislocata un'unità navale.

E' previsto, al comma 2, il trasferimento dei relativi mezzi al Corpo della guardia di finanza e, al comma 3, l'attribuzione al medesimo Corpo dell'attività di supporto, con mezzi navali, alle predette Forze di polizia per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e, con mezzi aerei, al Corpo della polizia penitenziaria per il servizio delle traduzioni, secondo modalità da definire con appositi protocolli, anche al fine di determinare il ristoro dei relativi oneri.

L'articolo 5 disciplina la gestione associata dei servizi strumentali delle forze di polizia.

Al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica vengono previsti, al comma 1, processi di centralizzazione di acquisizione di beni e servizi delle Forze di polizia, attraverso l'adozione di specifici protocolli, da adottare entro un determinato termine e comunque prima della piena attuazione del decreto legislativo, ferma restando la necessaria gradualità anche in relazione agli obblighi contrattuali in corso.

Vengono individuati, al comma 2, i settori tecnico-logistici nei quali le Forze di polizia, nell'ambito dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 1° aprile 1981, n.121, adottano specifici protocolli. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di acquisizioni di beni e servizi, in particolare, quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 2, comma 225, legge 23 dicembre 2009, n. 191, all'articolo 287, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, all'articolo 1, commi 1, 7 e 8 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 1, comma 158, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Il comma 3 prevede, nei medesimi settori e con appositi protocolli tra i Ministeri interessati, programmi di centralizzazione di acquisti e gestione associata di beni e servizi tra le Forze di polizia e le Forze armate.

La predetta razionalizzazione, unitamente a quella in attuazione dell'articolo 4, consente di realizzare significativi risparmi di spesa che aumenteranno gradualmente a partire dal 2016.

L'articolo 6 prevede la realizzazione sul territorio nazionale del servizio "Numero unico di emergenza europeo 112".

La disposizione è attuativa del principio di delega che prevede l'istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centri unici di risposta da realizzare in ambito regionale, secondo modalità definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259.

L'intervento è finalizzato alla completa e uniforme realizzazione del predetto numero unico, attraverso modalità determinate dalla Commissione consultiva di cui al medesimo articolo 75-bis, comma 2, da attuare attraverso la sottoscrizione, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di appositi protocolli d'intesa tra il Ministero dell'interno e le regioni interessate.



19 gennaio 2016

Il Capo III (artt. 7-13) reca le disposizioni concernenti l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

Nel dettaglio, il comma 1 dell' articolo 7 prevede l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri e l'attribuzione a quest'ultima delle funzioni del Corpo forestale - ad eccezione delle competenze assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (lotta attiva contro gli incendi boschivi e il loro spegnimento con mezzi aerei), alla Polizia di Stato (ordine e sicurezza pubblica e contrasto della criminalità organizzata in ambito interforze) e al Corpo della guardia di finanza (soccorso in montagna, sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette e contrasto, nell'ambito degli spazi doganali, alle violazioni in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione) e delle attività cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali, certificazioni previste dalla convenzione di Washington e adempimenti in materia di alberi monumentali).

Il comma 2 del medesimo articolo 7 elenca dettagliatamente le funzioni attribuite all'Arma, escludendo esplicitamente le attività in materia di:

- tutela degli alberi monumentali e certificazioni nell'ambito del controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione e tutelati ai sensi della convenzione di Washington (cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del successivo art.11);
- contrasto al commercio illegale degli esemplari sopra richiamati nell'ambito degli spazi doganali (cui provvede il Corpo della guardia di finanza, ai sensi del successivo articolo 10);

L'articolo 8 fissa i criteri generali che presidono alla riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri in conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale con la previsione, volta alla salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà delle funzioni, del passaggio al Comando generale dell'Arma delle funzioni dell'Ispettorato generale del Corpo forestale, nonché della confluenza dell'organizzazione addestrativa del Corpo forestale in quella omologa dell'Arma, dell'organizzazione aerea del Corpo forestale nel servizio aereo dell'Arma (ad eccezione delle componenti trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e dell'organizzazione territoriale e delle restanti componenti centrali e periferiche del Corpo forestale nelle strutture organizzative dell'Arma dedicate alla tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque e alla sicurezza e ai controlli nel settore agroalimentare.

Al fine di rendere più snella, e quindi più rapida, l'opera di accorpamento delle strutture dell'Arma con quelle del Corpo forestale secondo criteri di razionalità ed economicità, è stato inserito un esplicito riferimento alla norma delle disposizioni transitorie (articolo 18, comma 6) che modifica parzialmente e temporaneamente la procedura per la soppressione e istituzione delle strutture ordinarie. Tale processo non potrà essere puntuale ma dovrà svilupparsi nel tempo, anche in relazione al progressivo assorbimento dei reparti del Corpo forestale nelle organizzazioni dell'Arma, al graduale assestamento dei ruoli del personale, ed alla necessaria attività di integrazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure d'azione. In considerazione della dinamicità di tale processo e dei non completamente prevedibili fattori di condizionamento che potranno essere rilevati attraverso la costante analisi delle informazioni propedeutiche alle decisioni da adottare, viene indicato quale criterio generale, in aderenza alla legge delega, il mantenimento degli attuali livelli di presidio del territorio.

Il comma 2 disciplina la costituzione di una nuova organizzazione dell'Arma dei carabinieri



(inserimento dell'art.174 *bis* nel Codice dell'Ordinamento Militare), dedicata alla tutela forestale, ambientale e agroalimentare ed al cui vertice è posto un Comando, retto da Generale di Corpo d'Armata, che articolata in un Comando unità per la tutela che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dal Capo di Stato Maggiore della Difesa per i compiti militari e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'Interno per quelli di ordine e sicurezza pubblica (con il richiamo all'art.162 del Codice dell'Ordinamento Militare che prevede tale dipendenza per l'Arma), "dipende funzionalmente" dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Del Comando "si avvale" il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente allo svolgimento di specifiche funzioni espressamente riconducibili a quel Dicastero.

L'incarico di Vice comandante è attribuito al Generale di Divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale (introdotto nel Codice dell'Ordinamento Militare dal successivo articolo 14, relativo al personale del Corpo forestale che transita nell'Arma).

Il successivo comma 3 prevede l'inquadramento nella nuova organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare dei Comandi per la Tutela dell'Ambiente e Politiche Agricole e Alimentari, che svolgono funzioni specialistiche rientranti nelle competenze generali della nuova organizzazione e che potranno essere efficientemente integrate e potenziate con i reparti assorbiti dal Corpo forestale.

L'articolo 9 dispone l'attribuzione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle competenze già assolute dal Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, dettagliatamente individuate nel comma 2: contrasto con mezzi terrestri ed aerei in concorso con gli Enti regionali; coordinamento, d'intesa con le Regioni, dei soggetti istituzionali e del volontariato AIB impegnati nelle operazioni di spegnimento; la partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali.

Lo stesso comma 2 rinvia a un decreto interministeriale per la disciplina degli aspetti organizzativi del servizio antincendi, articolato in uffici centrali e reparti territoriali deputati all'attività operativa, in base alle risorse umane, strumentali, logistiche e finanziarie all'uopo trasferite con le modalità di cui al successivo articolo 13.

Il comma 3 consente, al fine di garantire lo specifico addestramento del personale impegnato delle attività antincendio boschivo, la stipula di protocolli d'intesa con l'Arma dei carabinieri per l'utilizzo dei centri di formazione del Corpo forestale dello Stato trasferiti alla stessa con il presente decreto.

Il comma 1 dell'articolo 10 individua le funzioni del Corpo forestale dello Stato trasferite attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza.

In particolare, la lettera a) attribuisce alla Polizia di Stato le funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica e contrasto della criminalità organizzata in ambito interforze, e la lettera b) attribuisce al Corpo della Guardia di finanza le funzioni in materia di soccorso in montagna, sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette e contrasto, nell'ambito degli spazi doganali, al commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione, ai sensi delle convenzioni internazionali vigenti e della relativa normativa nazionale e comunitaria.

L'attribuzione, con limitazioni, di quest'ultima funzione, evita ulteriori duplicazioni in ambito doganale, ove già operano l'Agenzia delle dogane e il Corpo della Guardia di finanza. Difatti, poiché in ambito portuale e aeroportuale già operano due Forze di polizia (Polizia di Stato e Guardia di finanza) per distinti compiti istituzionali, la conferma della presenza di un terzo attore mal si concilierebbe con i principi di delega di "razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore



cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze”, anche in ambiti doganali. Peraltro, la delega prevede la salvaguardia dell’unitarietà delle “*funzioni da attribuire*” - donde la possibilità di ripartire la funzione di controllo CITES sulla base del criterio della competenza territoriale - e non, come nella formulazione del disegno di legge approvata, in prima lettura, dal Senato della Repubblica, delle “*funzioni attribuite*”. Con le modificazioni apportate dalla Camera dei Deputati, in sostanza, si è inteso rafforzare l’obiettivo del mantenimento dell’unitarietà delle funzioni del Corpo forestale dello Stato, sotteso alla suddetta riformulazione del testo al Senato, che può essere realizzato attraverso il trasferimento delle funzioni, oltre che in una Forza di polizia, anche nelle restanti tre nonché, in conseguenza, la facoltà di transito in queste ultime in un contingente limitato, corrispondente alle funzioni trasferite già svolte dallo stesso personale. La norma in esame è altresì coerente con il principio di delega di “*salvaguardia delle professionalità esistenti*”, atteso che il personale del Corpo forestale dello Stato che transiterà nella Guardia di finanza, per l’assolvimento dei compiti di contrasto, negli spazi doganali, alle violazioni in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione, non sarà impiegato in differenti settori operativi; inoltre, il personale che sarà reclutato per tale scopo sarà soggetto alla formazione specialistica di cui all’art. 5, comma 2, lett. f), del presente schema di decreto.

L’articolo 11 attribuisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le attività di natura amministrativa relative alla rappresentanza e alla tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale, al raccordo con le politiche forestali regionali, alla certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, alla tenuta dell’elenco degli alberi monumentali e al rilascio del parere previsto per gli eventuali abbattimenti o modificazioni di parti di essi. Tali attività, congiuntamente a quelle in materia di politiche forestali e filiera del legno, saranno svolte da una struttura di livello dirigenziale trasferita allo stesso Ministero mediante specifico decreto di natura regolamentare che provvederà anche all’individuazione della relativa dotazione organica.

L’articolo 12, comma 1, disciplina il trasferimento del personale conseguente all’attribuzione delle funzioni, competenze e attività di cui agli articoli 7, 9, 10 e 11, prevedendo che le dotazioni organiche delle Amministrazioni destinatarie siano incrementate delle unità dettagliatamente indicate nell’allegata Tabella A. Tale trasferimento di personale che, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalla legge delega, deve avvenire in diretta corrispondenza delle funzioni attribuite, salvaguardandone l’unitarietà e la professionalità esistenti, nonché contemperando tali criteri con l’eventuale facoltà di optare per il transito in altre Amministrazioni pubbliche, con garanzia di funzionalità del sistema, avviene attraverso un procedimento finalizzato ad assicurare il conseguimento degli obiettivi della riforma (assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra Forza di polizia, con conseguente razionalizzazione e potenziamento dell’efficacia delle funzioni, mantenimento degli attuali livelli di presidio del territorio) nel rispetto dei principi costituzionali, delle esigenze di sicurezza e di quelle dei soggetti interessati dalla complessiva manovra riformatrice.

Il primo atto del procedimento di assegnazione, declinato con il comma 2, consente al Capo del Corpo forestale dello Stato, che, sulla base di specifici criteri, elencati in ordine di priorità, legati alle funzioni attribuite, di individuare l’amministrazione di destinazione per tutto il personale dipendente, adottando uno specifico provvedimento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato.

Il comma 3 prevede che sempre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente



provvedimento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate - in ragione dei posti disponibili e tenuto conto del rispettivo fabbisogno - le amministrazioni statali ove è consentito ricollocare un limitato contingente di personale del Corpo, anche in relazione alla professionalità posseduta e con conseguente attribuzione dell'assegno *ad personam*, così come espressamente previsto dalla delega. Lo stesso provvedimento indica le modalità per effettuare tale opzione di transito e definisce i criteri da applicare alle procedure di mobilità e le tabelle di equiparazione tra le qualifiche del Corpo e quelle delle amministrazioni acquirenti.

Il comma 4 dispone che il personale del Corpo forestale che nel frattempo ha avuto contezza, sulla base del provvedimento del Capo del Corpo di cui al comma 1, dell'amministrazione di assegnazione, può, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, presentare domanda per essere destinato ad altra amministrazione tra quelle di cui al comma 1 (cioè quelle a cui, ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 11 sono attribuite funzioni, competenze e attività del Corpo forestale dello Stato), ovvero optare, anche in via subordinata alla prima scelta, per un'altra amministrazione statale tra quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3.

Tale previsione consente al personale:

- . nel primo caso, di esprimere la volontà di transitare nelle amministrazioni destinatarie delle funzioni attribuite in ragione della legge delega;
- . nel secondo caso, di optare per altra amministrazione statale tra quelle individuate dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il comma 5 dispone che il Capo del Corpo forestale dello Stato, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, emette il provvedimento definitivo di assegnazione alle amministrazioni di cui al comma 1, pubblicandolo sul Bollettino ufficiale del Corpo e dandone comunicazione alle amministrazioni interessate e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Viene prevista la corresponsione dell'assegno *ad personam* stabilito dalla legge delega al personale assegnato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al Ministero delle politiche agricole.

Il comma 6 prevede che, qualora alla data del 1° settembre 2016 il personale che ha optato per la mobilità in altre amministrazioni non sia stato ancora ricollocato, si avvia una procedura tendente a definire, di concerto con le organizzazioni sindacali, altre forme di ricollocazione. Si intende, in tal modo, cercare di individuare soluzioni gradite al personale che abbia chiesto destinazioni diverse da quelle individuate dal Capo del Corpo in relazione ai citati criteri funzionali, assicurando tuttavia che tali preferenze siano compatibili con le esigenze organizzative e funzionali delle pubbliche amministrazioni.

In caso di ulteriore mancato assorbimento entro il 31 dicembre 2016, si applicano le forme di mobilità previste dall'articolo 33, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Viene prevista, in tal caso, la corresponsione del trattamento economico previsto dall'articolo 30, comma 2-*quinquies*, del decreto legislativo 165 del 2001.

Poiché all'esito della procedura descritta potrebbe verificarsi il caso che il numero di personale trasferito alle amministrazioni di cui al comma 1 sia inferiore alle dotazioni organiche riportate nella Tabella A, il comma 7 consente:

- . l'impiego delle risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale previste a legislazione vigente e non esercitate, al netto di quelle indicate in nota alla Tabella A di cui al comma 1;
- . l'utilizzo dei risparmi corrispondenti al minor trattamento economico spettante al



personale transitato, previa opzione di cui al comma 4, lettera b), in altra amministrazione statale.

Il comma 8 dispone che le residue quote delle dotazioni organiche indicate nella tabella A, eventualmente non interessate dall'applicazione del comma 7, sono rese indisponibili sino al verificarsi della cessazione dal servizio del personale trasferito ai sensi del comma 4, lettera b).

Il comma 9 dispone che le risorse finanziarie trasferite temporaneamente alle amministrazioni di destinazione del personale che ha esercitato l'opzione di cui al comma 4, lettera b), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono annualmente riassegnate alle amministrazioni cui erano inizialmente destinate, in relazione alle cessazioni dal servizio del personale transitato. Con lo stesso decreto sono anche definite le modalità per rendere indisponibili le dotazioni organiche corrispondenti al personale trasferito ad altre amministrazioni, ai sensi del comma 8.

Il comma 10 dispone che le risorse finanziarie derivanti dalle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato non esercitate e non utilizzate ai sensi del comma 7 e i risparmi non utilizzati derivanti dal minor trattamento economico spettante al personale transitato in altra amministrazione statale, sono destinati, in misura del 50 per cento, a concorrere al finanziamento della revisione delle carriere prevista dalla delega.

Il comma 11 prevede l'aggiornamento, fino al 1° gennaio 2017, della tabella A in relazione alle modifiche che interverranno nelle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato e che potranno essere determinate dalle progressioni di carriera e dalle cessazioni del personale intervenute tra le date di entrata in vigore del presente decreto e di decorrenza del transito.

L'articolo 13, comma 1, prevede che con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con i Ministri interessati, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, sono:

- . individuate le risorse finanziarie, i beni immobili in uso ascritti al demanio/patrimonio indisponibile dello Stato, gli strumenti, i mezzi, gli animali, gli apparati, le infrastrutture e ogni altra pertinenza del Corpo forestale da trasferire alle altre Forze di polizia (con esclusione della Polizia penitenziaria) e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione al trasferimento delle funzioni e del personale;
- . stabilite le relative modalità.

Al comma 2 viene stabilito il trasferimento (in coincidenza con la data di effettivo transito del personale) agli stati di previsione dei bilanci delle Forze di polizia (con esclusione della Polizia penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle quali è avvenuto il transito delle risorse destinate al trattamento economico del relativo personale.

Il comma 3, lettera a) prevede il trasferimento ai capitoli di bilancio delle Amministrazioni statali competenti delle risorse finanziarie destinate all'amministrazione e alle attività logistiche del Corpo forestale.

La lettera b) dello stesso comma riassegna ai pertinenti programmi degli stati di previsione dei bilanci delle Forze di polizia (con esclusione della Polizia penitenziaria), del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme versate da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese già sottoscritti dal Corpo forestale.

Il comma 4 riassegna ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa le somme versate dall'Agenzia per le erogazioni nell'agricoltura e dalla Cassa depositi e prestiti, per quanto già di pertinenza del Corpo forestale (in quest'ultimo caso le somme



sono individuate d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze).

Il comma 5 stabilisce il mantenimento in capo al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali della facoltà di stipulare convenzioni con le regioni, nelle materie oggetto delle funzioni già svolte dal Corpo forestale e trasferite all'Arma, per l'affidamento di compiti propri delle regioni stesse.

Il comma 6, quale norma di chiusura, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le variazioni di bilancio necessarie.

Il Capo IV (artt. 14-17) reca le specifiche disposizioni di inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato in transito nei rispettivi ordinamenti.

L'articolo 14, comma 1, stabilisce la costituzione del "Ruolo Forestale" degli Ufficiali dell'Arma, la cui alimentazione, per il futuro, avviene mediante pubblico concorso.

Con le lettere da a) ad e) vengono previsti, nei bandi di concorso per Ispettori, Sovrintendenti e Carabinieri, un numero di posti, per il personale da formare nelle relative specializzazioni, in misura non inferiore al 4 per cento dei posti ammessi a concorso.

La lettera f) del medesimo comma prevede lo svolgimento di corsi di formazione, per il futuro, per gli Ufficiali del Ruolo Forestale dell'Arma, della durata non inferiore a 2 anni; le lettere da h) ad l) stabiliscono i corsi di specializzazione per Ispettori, Sovrintendenti e Carabinieri dell'Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (di cui al precedente articolo 8, comma 2), della durata non inferiore a sei mesi per gli Ispettori e a tre mesi per il rimanente personale.

Le lettere da m) ad r) stabiliscono la revisione delle consistenze organiche complessive dell'Arma come rimodulate a seguito dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

Con la lettera t) viene previsto l'impiego del personale specializzato forestale nella specialità per tutta la carriera, salva la sua facoltà di chiedere di essere trasferito ad altra organizzazione dell'Arma dopo dieci anni di servizio nella specialità, ovvero salvo l'adozione di provvedimenti d'autorità nel caso in cui il militare sia esonerato per inidoneità dalla specializzazione.

Le lettere u) e v) stabiliscono le progressioni di carriera degli Ufficiali "a regime", con l'integrazione delle Commissioni superiore e ordinaria di avanzamento con Ufficiale generale o Colonnello del Ruolo Forestale dell'Arma.

La lettera z) inserisce nel Codice dell'ordinamento militare la tabella 4, quadro IV, con la definizione dei profili di carriera "a regime" del Ruolo Forestale degli Ufficiali. Le dotazioni organiche non sono inserite attesa la necessità di armonizzarle, nel tempo e in conseguenza di molteplici fattori allo stato non prevedibili, con la graduale devoluzione delle consistenze del ruolo "iniziale" degli Ufficiali del ruolo forestale, ove sarà inquadrato il personale che transita.

Ai sensi della lettera aa) il Ministro della difesa, con proprio decreto, determina le immissioni nel ruolo forestale degli ufficiali, in ragione dell'andamento delle consistenze e delle cessazioni dal servizio dell'omologo ruolo "iniziale".

La lettera ee) attribuisce al Comandante Generale la facoltà di determinare la devoluzione delle consistenze organiche tra i ruoli forestali "ad esaurimento" e i corrispondenti ruoli dell'Arma dei carabinieri, in relazione alle vacanze organiche createsi.

Tale devoluzione è limitata dalle posizioni riservate alle progressioni di carriera e passaggi interni tra ruoli del personale transitato.

La lettera bb), invece, stabilisce che il Comandante Generale possa determinare annualmente il numero di personale da formare nella specializzazione sulla base delle suddette immissioni.

La lettera cc) prevede l'istituzione, all'atto del transito, dei Ruoli Forestali "ad esaurimento" dell'Arma degli Ufficiali ("iniziale"), degli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri,



Periti, Revisori, Operatori e Collaboratori, in cui confluirà anche il personale degli attuali ruoli tecnico-amministrativi del Corpo forestale.

La lettera dd) stabilisce che, con decreto annuale del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, venga determinata dell'entità del graduale trasferimento delle dotazioni organiche del ruolo forestale "iniziale" degli ufficiali al ruolo forestale dell'Arma.

Le lettere ff) e hh) declinano le funzioni del personale appartenente al ruolo forestale dei periti dell'Arma, nonché le mansioni del personale appartenente ai ruoli forestali dei revisori e degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri.

La lettera ii) determina la corrispondenza con i gradi militari e l'anzianità nella qualifica per il personale del Corpo forestale che transita nell'Arma, che assume lo stato giuridico di militare e mantiene i limiti di età per la cessazione dal servizio già previsti per i corrispondenti ruoli e qualifiche del Corpo forestale (numeri da 1 a 3). In particolare, per il transito del personale avente la qualifica di Vice Questore Aggiunto, attualmente equiparato sia a Maggiore che a Tenente Colonnello, viene prevista la permanenza minima di due anni per l'attribuzione di quest'ultimo grado (numero 5).

Al numero 4 viene previsto che al personale transitato non si applicano le disposizioni in materia di "ausiliaria".

Il numero 12 attribuisce le qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza al personale dei Ruoli Forestali corrispondenti a quelle previste per l'analogo personale già in servizio nell'Arma, nonché, limitatamente all'esercizio delle funzioni attribuite, le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza al personale dei Ruoli Forestali dei Periti e Revisori e delle qualifiche di agente di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza al personale dei Ruoli Forestali degli Operatori e Collaboratori.

I numeri dal 15 al 19 stabiliscono le modalità di accesso ai ruoli superiori, per il personale forestale non direttivo e non dirigente transitato nell'Arma, in percentuali pressoché analoghe rispetto a quelle già previste per il Corpo forestale, con la prevista frequenza di corsi di formazione specialistica e di corsi tecnico-professionali.

Al numero 20 si prevede che all'atto del transito, che il personale proveniente dal Corpo forestale:

- . frequenti uno specifico corso di formazione militare;
- . compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, venga confermato nella stessa sede di servizio, al fine di garantire le esigenze di mantenimento della specialità e dell'unitarietà delle funzioni di presidio dell'ambiente, del territorio e delle acque e della sicurezza agroalimentare.

Con i numeri dal 21 al 23 viene garantita la rappresentatività del personale forestale transitato nell'Arma, attraverso cinque Consigli di Base (Co.Ba.R.) e un Consiglio Intermedio di Rappresentanza (Co.I.R., presso il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare), con un totale di 48 delegati, e un rappresentante permanente presso il Consiglio Centrale di Rappresentanza dell'Arma dei carabinieri (Co.Ce.R).

Il numero 24 contempla la possibilità per il personale dei Ruoli Forestali degli Ispettori, Sovrintendenti e Appuntati e Carabinieri di transitare nei corrispondenti ruoli dei Periti, Revisori e degli Operatori e Collaboratori, in misura non superiore al dieci per cento delle dotazioni organiche complessive.

La lettera ll) esclude la possibilità per gli ufficiali del Ruolo Forestale "iniziale" dell'Arma dei carabinieri di essere collocati in servizio permanente a disposizione, e conseguire le successive promozioni.

La lettera mm) inserisce nel Codice dell'Ordinamento Militare tabelle che riportano:



- per gli Ufficiali del ruolo forestale "iniziale", le dotazioni organiche iniziali e le progressioni di carriera;
- per il restante personale transitato, le progressioni di carriera (numero 1).

Tali tabelle, riferite al solo regime transitorio, sono distinte per ruoli e redatte sulla base della normativa applicata a quel personale prima del transito, salvaguardandone così le aspettative di carriera (numeri da 5 a 10).

Il numero 3 prevede la formazione della graduatoria di merito ma non dei quadri di avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale "iniziale" anche negli anni in cui non si sono verificate vacanze.

Il numero 4 esclude l'applicabilità delle norme riferite genericamente all'avanzamento degli ufficiali appartenenti a ruoli a esaurimento.

I numeri 2 e 11 integrano nel regime transitorio la composizione delle Commissioni di avanzamento con un numero adeguato di membri provenienti dal Corpo forestale, volta a garantire la necessaria rappresentatività per l'espressione dei relativi giudizi, sulla base degli elementi emergenti dai fascicoli personali degli interessati [ai sensi della lettera nn)].

La lettera oo) prevede una specifica disciplina, da attuare esclusivamente in sede di prima applicazione del decreto legislativo, per la nomina del Generale di divisione del ruolo forestale dell'Arma che ricoprirà l'incarico di Vice comandante del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo con grado di generale di brigata del ruolo forestale "iniziale" dell'Arma dei carabinieri.

La lettera pp) stabilisce la possibilità che il Ministro della difesa, con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e fino al 2027, possa modificare annualmente, per ogni grado dei ruoli forestali, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità, fermi restando i volumi organici complessivi.

Tale facoltà permette le necessarie variazioni nella consistenza organica del ruolo forestale "iniziale" degli ufficiali e la contestuale determinazione delle consistenze organiche nei gradi del ruolo forestale definitivo degli ufficiali.

L'articolo 15 disciplina l'inquadramento giuridico ed economico del personale del Corpo forestale dello Stato che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 12.

Al comma 1 viene previsto l'inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco in ruoli speciali antincendio boschivo (AIB), ad esaurimento, di nuova istituzione, al fine di garantire la continuità dei servizi oggetto di trasferimento mediante la valorizzazione delle professionalità acquisite, già impiegate nelle attività di che trattasi.

Il personale inquadrato nei ruoli speciali ad esaurimento del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco è corrispondente alle 390 unità individuate nella tabella A, prevista nel precedente all'articolo 12. Nella medesima tabella, nell'ambito del predetto contingente è stabilita la quota - pari a 96 unità - del personale aeronavigante (pilota e specialista di elicottero). Il personale inquadrato nei ruoli speciali in parola mantiene l'anzianità di servizio nella qualifica e l'ordine di ruolo acquisiti nell'Amministrazione di provenienza.

Nella tabella B allegata al presente decreto sono individuati i ruoli speciali ad esaurimento oggetto di istituzione nonché l'articolazione per qualifiche interna a ciascun ruolo. Nella citata tabella B è prevista altresì, per le singole qualifiche dei ruoli speciali ad esaurimento, la corrispondenza univoca di tali qualifiche con:



19 gennaio 2016

- le qualifiche previste nell'ordinamento del Corpo forestale dello Stato;
- le qualifiche previste nell'ordinamento del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

La tabella C allegata al presente decreto stabilisce la nuova dotazione organica dei ruoli "ordinari" del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, corrispondente alla consistenza organica complessiva del Corpo, individuata alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, incrementata delle unità di personale transitato dal Corpo forestale dello Stato come individuate nella tabella A di cui all'articolo 12, comma 1.

Il comma 2 prevede che il personale inquadrato nei ruoli speciali ad esaurimento di cui al comma 1 sia assoggettato alle disposizioni vigenti per il personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco concernenti lo stato giuridico, i meccanismi di progressione di carriera previsti dalla disciplina ordinamentale (decreto legislativo n. 217 del 2005) ed il trattamento economico spettante.

Il comma 3 stabilisce che le cessazioni di personale registrate nei ruoli ad esaurimento di cui al comma 1 incrementino le facoltà assunzionali nei ruoli ordinari del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, nei limiti delle dotazioni organiche ridefinite alla tabella C del presente decreto.

Il comma 4, sempre al fine di assicurare la continuità nello svolgimento delle attività antincendio boschivo e compatibilmente con l'assetto organizzativo scaturente dal trasferimento di competenze e con il nuovo assetto organizzativo del servizio antincendio boschivo definito con le modalità dell'articolo 9, comma 2, lettera a), conferma il personale che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco in una sede di servizio ubicata nello stesso ambito territoriale provinciale.

Il comma 5 prevede, limitatamente al personale aeronavigante, a fronte della prioritaria esigenza di assicurare i livelli di funzionalità della lotta attiva agli incendi di bosco, in considerazione delle differenze retributive di natura accessoria tra il personale aeronavigante (pilota e specialista di elicotteri) del Corpo forestale dello Stato (cui trova applicazione la specifica disciplina del comparto "Sicurezza") e quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avente analoga specializzazione, la destinazione ai fondi incentivanti del comparto di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico" delle risorse finanziarie relative alla spesa di personale trasferite ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge, non utilizzate ai fini del trattamento economico complessivo previsto dalla medesima, al fine dell'incentivazione economica delle professionalità impiegate attivamente nelle attività di spegnimento con mezzi aerei lotta degli incendi di bosco.

L'articolo 16 disciplina le modalità con cui viene inquadrato il personale del Corpo forestale dello Stato che, ai sensi dell'articolo 12, transita nel Corpo della guardia di finanza. In particolare, detto personale, tutto appartenente ai ruoli sub-direttivi, è inquadrato, a tutti gli effetti, nei corrispondenti ruoli e gradi del personale militare, secondo le corrispondenze tra gradi militari e civili già stabilite, per la Guardia di finanza, dalla normativa vigente (tabella "A" del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, concernente lo stato giuridico e l'avanzamento del personale sub-direttivo della Guardia di finanza). Unica eccezione sul punto - in analogia con quanto previsto dall'articolo 14 per il corrispondente personale del Corpo forestale dello Stato che transiterà nell'Arma dei carabinieri - è costituita dalla mancata applicazione, per detto personale, dell'istituto dell'ausiliaria. I neo finanziari conservano, per espressa previsione dell'articolo in commento, l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e il relativo ordine di iscrizione in ruolo e prendono posto dopo l'ultimo dei parigrado iscritto in ruolo della Guardia di finanza avente la medesima decorrenza di anzianità di grado o di qualifica. Trattasi, in sostanza, del sistema di inserimento c.d. "a pettine", già collaudato in precedenti, analoghi provvedimenti normativi



della specie.

Il comma 2 prevede che, al fine di consentire al personale transitato di assolvere al meglio le proprie attribuzioni, il personale transitato frequenti un corso di formazione militare e professionale, secondo le disposizioni di dettaglio da emanare a cura del Comandante Generale della Guardia di finanza.

L'articolo 17 declina le modalità con cui viene inquadrato il personale del Corpo forestale dello Stato che, ai sensi dell'articolo 12, transita nella Polizia di Stato.

In particolare, l'inquadramento del predetto personale è disposto nei corrispondenti ruoli e qualifiche, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 e decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334), concernente lo stato giuridico e la progressione in carriera del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. Nel nuovo ruolo della Polizia di Stato l'interessato sarà inserito dopo l'ultimo dei pari qualifica avente la medesima decorrenza di qualifica e denominazione.

Il comma 2 stabilisce, al fine di consentire al personale transitato di assolvere al meglio le proprie attribuzioni, la frequenza di un corso di aggiornamento professionale, con modalità definite con decreto del Capo della Polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

Il Capo V (artt. 18-20) reca le disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 18 contiene una serie di disposizioni necessarie - in relazione a quanto previsto dai precedenti Capi II e III - per disciplinare le fasi antecedenti e successive all'attuazione del processo di razionalizzazione delle funzioni di polizia e la conseguente dislocazione territoriale delle Forze di polizia ed, in particolare, l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri e l'attribuzione delle funzioni, già svolte dal predetto Corpo, alla stessa Arma, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza, nonché il transito del personale del Corpo forestale dello Stato anche nelle altre Amministrazioni pubbliche.

Il comma 1 prevede la successione dell'Arma dei carabinieri nei rapporti giuridici attivi e passivi del Corpo forestale dello Stato, con la stipula di eventuali convenzioni necessarie per assicurare la continuità alle funzioni già svolte dal Corpo forestale dello Stato in regime convenzionale.

Il comma 2 introduce un meccanismo che consente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, di superare incertezze applicative conseguenti alla oggettiva difficoltà ad abrogare espressamente tutte le numerosissime disposizioni normative e non regolamentari che fanno riferimento alle funzioni già svolte dal Corpo forestale dello Stato. Infatti, attraverso una norma di chiusura, viene previsto che tali disposizioni, in coerenza con il trasferimento delle funzioni e contestualmente ad esso, devono intendersi riferite all'Arma dei carabinieri, ad eccezione di quelle assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo della guardia di finanza e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi degli articoli 9, 10 e 11.

Il comma 3 rinvia ad appositi decreti interministeriali l'individuazione dell'amministrazione statale, tra l'Arma dei carabinieri, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la Polizia di Stato, il Corpo della guardia di finanza e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che subentra nei contratti di locazione, comodato e cessione di immobili, già sedi del Corpo forestale dello Stato. Alle stesse amministrazioni è consentito di recedere dai relativi contratti quando si riferiscono ad immobili non più necessari all'espletamento dei compiti istituzionali, in conseguenza del previsto assorbimento del medesimo Corpo.

Il comma 4 prevede che l'Arma dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco



adottino i provvedimenti necessari al mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili trasferiti alle medesime amministrazioni in corrispondenza delle funzioni attribuite.

Il comma 5 prevede che siano tempestivamente adottati i provvedimenti e protocolli necessari per disporre degli strumenti propedeutici all'avvio della effettiva razionalizzazione del nuovo assetto funzionale e organizzativo delle Forze di polizia, da cui consegue anche la realizzazione dei risparmi di spesa da impiegare, nel limite del 50 per cento, per la revisione dei ruoli delle stesse Forze di polizia, tra cui, in particolare, le due direttive del Ministro dell'interno, previste dagli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, rispettivamente, sui Comparti di specialità, conseguente all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, e sulla dislocazione dei presidi di polizia sul territorio, anche al fine di evitare sovrapposizioni.

L'obiettivo è quello di far coincidere la decorrenza di entrata in vigore delle stesse con quella del 1° gennaio 2017, data prevista per l'efficacia, in particolare, delle disposizioni relative all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri ed alla conseguente attribuzione delle relative funzioni alla medesima e alle altre Forze di polizia nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il comma 6 prevede una disciplina transitoria relativa all'istituzione o soppressione di comandi enti e altre strutture ordinarie dell'Arma dei carabinieri, conseguente all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

Il comma 7 prevede che sia adeguato il regolamento sull'organizzazione delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, anche in relazione al riassetto dei comparti di specialità e alla razionalizzazione dei presidi di polizia disciplinati dagli articoli 2 e 3 dello stesso provvedimento.

Il comma 8 prevede che nelle more dell'attribuzione delle funzioni del Corpo forestale dello Stato all'Arma dei carabinieri, le funzioni di ispettore e di agente fitosanitario, di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, siano esercitate, dalla data di entrata in vigore del presente decreto rispettivamente, dal personale dei ruoli dei periti e dei revisori del Corpo forestale dello Stato. Le predette funzioni sono svolte sotto il coordinamento funzionale del Servizio fitosanitario nazionale.

Ciò permette, in tal modo, di anticipare, rispetto al termine previsto dall'articolo 20 del provvedimento, che fissa al 1° gennaio 2017, il trasferimento delle funzioni, delle risorse strumentali e finanziarie e il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nelle altre Amministrazioni di cui all'art. 12, l'impiego sul territorio nazionale di detto personale del Corpo così da poter far fronte nell'immediato alle diverse emergenze fitosanitarie in atto.

Pertanto il personale appartenente ai ruoli dei periti e dei revisori del Corpo forestale dello Stato, ancor prima del transito nelle altre Amministrazioni, fissato al 1° gennaio 2017, potrà essere utilmente impiegato in dette attività, se in possesso dei requisiti necessari.

Il comma 9 prevede che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato giudicato permanente non idoneo in forma assoluta all'assolvimento dei compiti d'istituto sia inserito d'ufficio nel contingente da trasferire alle altre amministrazioni dello Stato individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 12, comma 3. Infatti tale personale, essendo privo dei requisiti per prestare servizio in una forza armata e di polizia, non può transitare nell'Arma dei carabinieri. In particolare, la predetta disciplina sarà applicata al personale già giudicato assolutamente non idoneo per motivi di salute da parte delle strutture sanitarie del Corpo forestale, a quello assunto in forza della normativa sul diritto al lavoro per i disabili (con l'esplicita esclusione degli orfani e dei congiunti superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, guerra o servizio, ovvero dei familiari dei grandi invalidi di guerra o di servizio) e a coloro che, obiettori di coscienza, non abbiano



esercitato la facoltà di rinuncia al predetto status attraverso la prevista dichiarazione unilaterale.

Il comma 10 riguarda il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato che, pur non rientrando tra quello di cui al precedente comma 8, dovesse risultare non idoneo al servizio in una forza armata e di polizia all'esito delle verifiche che saranno effettuate nella fase formativa iniziale prevista dall'articolo 2214-bis, comma 20, lettera a) del Codice dell'ordinamento militare, introdotto dall'articolo 14, comma 1, lettera ii) del presente decreto. Tale norma si rende necessaria in relazione al fatto che il personale dei ruoli tecnici, non essendo abilitato al porto e uso delle armi in dotazione, necessita di verifiche tendenti ad accertare tale abilità. Il personale che dovesse risultare non idoneo allo specifico servizio confluirà nei ruoli civili del Ministero della difesa.

Il comma 11 prevede il mantenimento in capo a tutto il personale del Corpo forestale, indipendentemente dell'amministrazione di destinazione, del regime previdenziale goduto al momento del transito.

Il comma 12 stabilisce che tutti i procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito si estinguono di diritto, ad eccezione di quelli riguardanti fatti di particolare gravità, da cui possa derivare l'applicazione di una sanzione disciplinare di stato.

Il comma 13 applica a tutto il personale del Corpo forestale in transito la disciplina delle indennità previste in caso di trasferimento d'autorità per il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Il comma 14 contiene una disposizione volta ad assicurare la progressiva armonizzazione degli istituti previsti per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri con quelli degli altri ruoli del personale della medesima Arma. Tale armonizzazione necessita di essere attuata gradualmente, anche al fine di tenere conto delle anzianità maturate dal personale transitato, e di essere considerate nel più ampio quadro dell'unitaria delega che prevede anche la revisione dei ruoli delle forze di polizia.

Il comma 15 disciplina le procedure per il ritiro della bandiera e delle altre memorie e cimeli del Corpo forestale dello Stato.

Il comma 16 demanda a un DPCM, su proposta dei Ministri della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la disciplina concernente l'inquadramento, a decorrere dal 1° gennaio 2017, del Capo del Corpo forestale dello Stato, il quale continua ad esercitare le proprie funzioni per l'amministrazione del Corpo forestale fino al completamento delle procedure di assorbimento del Corpo medesimo.

L'articolo 19 contiene le disposizioni finanziarie.

L'articolo 20 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Il comma 1 dispone che il decreto entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale, al fine di utilizzare il maggior tempo possibile per avviare, in particolare, gli atti preparatori al transito del personale del Corpo forestale dello Stato, dettagliatamente disciplinati all'articolo 12.

Contestualmente, lo stesso comma 1, al fine di assicurare i tempi necessari per l'espletamento delle predette procedure e, soprattutto, la piena continuità dei compiti istituzionali svolti dal Corpo forestale dello Stato, fissa al 1° gennaio 2017 la decorrenza dell'efficacia dei provvedimenti concernenti l'attribuzione delle funzioni e delle risorse strumentali e finanziarie e l'effettivo transito del personale del medesimo Corpo nelle Amministrazioni individuate in attuazione del richiamato articolo 12.



19 gennaio 2016

Il lasso di tempo tra l'entrata in vigore del provvedimento e il termine del 1° gennaio 2017, consente anche di adottare gli atti preparatori necessari al processo di razionalizzazione delle funzioni e della gestione associata dei servizi strumentali, nonché al trasferimento delle risorse, anche finanziarie, del Corpo forestale dello Stato, di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 13 dello schema di decreto.



DECRETO LEGISLATIVO
RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI POLIZIA,
E ASSORBIMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto legislativo è volto a dare attuazione ai principi di delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, limitatamente al potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, alla razionalizzazione delle risorse delle Forze di polizia, con specifico riferimento alla gestione associata dei servizi strumentali, nonché al riordino delle funzioni in materia di sicurezza agroalimentare ed ambientale, anche attraverso l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra Forza di polizia e il conseguente transito del relativo personale nelle Forze di polizia, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero in altre Amministrazioni pubbliche.

Nel rinviare alla relazione illustrativa il commento ai 20 articoli che compongono lo schema di decreto, strutturato in cinque Capi, si illustrano di seguito le disposizioni che determinano dei riflessi di carattere finanziario, con specifico riferimento a quelle che comportano dei risparmi di spesa, come dettagliatamente evidenziato - anche con l'indicazione dei relativi capitoli di bilancio - nelle tabelle allegate alla presente relazione.

Capo II
Razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali

Art. 3
Razionalizzazione dei presidi di polizia

Comma 1. La disposizione persegue l'obiettivo di definire la cornice normativa entro la quale operare una razionalizzazione degli assetti di polizia sul territorio.

Il provvedimento, in combinato disposto con le modifiche all'attuale conformazione delle forze di polizia recate dagli artt. 5 e 7, ha effetti di finanza pubblica a legislazione vigente, con i seguenti risparmi, conseguenti:

- a) a programmi di razionalizzazione mediante soppressione/ accorpamento di presidi istituzionali, al fine di eliminare duplicazioni/sovrapposizioni di Uffici/Strutture/Presidi con la stessa competenza territoriale o funzionale;
- b) a ulteriori iniziative infrastrutturali assunte nel quadro di un piano di ridislocazione dei reparti su sedimi demaniali o in immobili assunti in locazione con oneri minori;

I risparmi di spesa concernenti l'anno 2016 sono relativi a processi di razionalizzazione funzionali alle misure previste dal presente provvedimento.



Settore	2016					2017					2018 e successive regioni					TOTALE TRIENNIO
	CC	IAS	GJF	P.P.	TOT 2016	CC	IAS	GJF	P.P.	TOT 2017	CC	IAS	GJF	P.P.	TOT 2018	
Risparmi derivanti da eliminazione duplicazioni sovrapposizioni	0	0	0	0	0	980.118	1.124.074	0	0	2.104.191	1.492.859	2.016.651	0	0	3.509.480	5.913.881
Risparmi derivanti da ridislocazione di reparti	1.099.034	490.180	1.809.160	0	3.250.000	6.820.000	2.200.205	5.742.187	0	14.762.392	9.020.000	2.100.000	6.873.346	0	18.493.346	36.505.738
TOTALE	1.099.034	490.180	1.809.160	0	3.250.000	7.899.318	3.624.278	5.742.187	0	17.166.783	10.512.859	4.616.651	6.873.346	0	22.092.836	42.319.619

Art.4 Razionalizzazione dei servizi navali

Le disposizioni contenute nell'articolo prevedono una generale razionalizzazione dei servizi navali delle forze di polizia, attraverso un generale assorbimento degli attuali assetti navali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Polizia Penitenziaria dedicati al mare territoriale – da individuare con apposito decreto interdirettoriale dei vertici delle predette forze di polizia – da parte del Corpo della Guardia di Finanza, nonché lo sfruttamento sinergico dei servizi di trasporto logistico per le acque interne.

Il Corpo della Guardia di Finanza garantisce il supporto aereo, con modalità stabilite in appositi protocolli, solo a favore del Corpo della Polizia Penitenziaria per il servizio delle traduzioni.

Il trasferimento al Corpo della Guardia di Finanza dei mezzi navali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della polizia penitenziaria interessati dalle soppressioni non comporta il trasferimento del relativo personale, che verrà destinato al controllo del territorio.

Le misure conseguenti conducono ai seguenti risparmi:



Settore	2016				2017				2018 e successivi a regime				TOTALE TRIENNIO
	CC	PdS	GdF	P.P.	CC	PdS	GdF	P.P.	CC	PdS	GdF	P.P.	
Navale	0	0	0	0	1.000.000	450.000	0	109.618	1.500.000	500.000	0	109.618	3.669.236
TOTALE	0				1.559.618				2.109.618				3.669.236

L'incremento dei risparmi quantificati nella tabella ivi presente è coerente con la progressiva chiusura dei reparti.

Art. 5 Gestione associata dei servizi strumentali delle Forze di polizia

Comma 1. La disposizione conferisce rango normativo ai processi - già in atto - di centralizzazione del "Procurement" del settore, ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, ottenendo economie di scala mediante aggregazione della domanda e offerta di prodotti standardizzabili.

Comma 2. Vengono individuati i settori logistici nei quali devono essere adottati protocolli in materia di acquisizione di beni e servizi (*inquadriati nella cornice normativa vigente per la Pubblica amministrazione*) che porteranno ai seguenti risparmi per l'intero Comparto sicurezza.

Con riferimento ai risparmi riportati nel settore veicoli si specifica che il risparmio individuato per il solo anno 2017 corrisponde ai minori acquisti che verranno effettuati, conseguenti al noleggio delle autovetture le cui procedure sono avviate e concluse nel corso del 2016.

Per il 2018 non sono quantificati risparmi anche in ragione della necessità di ricostituire, anche se solo parzialmente, la dotazione del parco veicolare.

Settore		2016	2017	2018 e successivi a regime	Totale Triennio	Note
Poligoni	CC	0	160.000	160.000	320.000	Si ipotizza una contrazione dell'intero settore per le FP, attraverso l'estensione dell'utilizzo interforze delle strutture in questione e la chiusura di alcune strutture per il Corpo Forestale dello Stato
	PdS	0	230.000	230.000	460.000	
	GdF	0	60.000	60.000	120.000	
	PP	0	11.250	11.250	22.500	
	CFS	0	12.000	12.000	24.000	
Totale VEDI FOGLI 14+15		0	473.250	473.250	946.500	
Mense	CC	0	2.052.000	2.052.000	4.104.000	Si ipotizza una contrazione della spesa nella misura del 6% dell'attuale



	PdS	0	2.070.000	2.070.000	4.140.000	stanziamento, per effetto di una gestione unitaria delle procedure di catering
	GdF	0	600.000	600.000	1.200.000	
	PP	0	1.242.000	1.242.000	2.484.000	
	CFS	0	38.400	38.400	76.800	
Totale VEDI FOGLIO 10		0	6.002.400	6.002.400	12.004.800	
Pulizie	CC	0	351.000	351.000	702.000	I servizi di pulizie saranno contrattualizzati tramite CONSIP con l'individuazione di un capitolato ad hoc per le FP e con presumibile risparmio del 3%.
	PdS	0	405.000	405.000	810.000	
	GdF	0	240.000	240.000	480.000	
	PP	0	0	0	0	
	CFS	0	45.000	45.000	90.000	
Totale VEDI FOGLIO 12		0	1.041.000	1.041.000	2.082.000	
Reparti a cavallo e cinofili	CC	0	47.950	47.950	95.900	La contrazione di spesa è conseguente a: - acquisti aggregati di alimenti; - forme di reciproca assistenza nell'utilizzo del servizio veterinario e delle capacità allevatorie <i>in house</i> e delle aree addestrative insistenti soprattutto sui territori metropolitani; - razionalizzazione nell'impiego dei reparti a cavallo e cinofili unitamente alla PdS e alla Pol. Pen..
	PdS	0	69.900	69.900	139.800	
	GdF	0	10.550	10.550	21.100	
	PP	0	1.330	1.330	2.660	
	CFS	0	5.225	5.225	10.450	
Totale VEDI FOGLI 16+17		0	134.955	134.955	269.910	
Canoni energetici	CC	1.000.000	2.278.000	2.278.000	5.556.000	Dall'attuazione della contrattazione tramite CONSIP è possibile formulare un'ipotesi cautelativa di risparmi a regime nella misura di 5,5M€ per l'energia elettrica e di 2,5M€ per il riscaldamento per tutte le F.P.
	PdS	1.000.000	2.210.000	2.210.000	5.420.000	
	GdF	700.000	1.428.000	1.428.000	3.556.000	
	PP	2.000.000	4.837.010	4.837.010	11.674.020	
	CFS	20.000	51.000	51.000	122.000	
Totale VEDI FOGLIO 22		4.720.000	10.804.010	10.804.010	26.328.020	
Equipaggiamenti Speciali Vestuario e Armamento	CC	0	492.500	492.500	985.000	I risparmi (5 % dell'attuale fabbisogno) derivano dalla effettuazione di procedure acquisitive congiunte tra forze di polizia, portatrici di economie di scala (con contestuale eliminazione anche dei costi fissi relativi alla esecuzione delle procedure di gara)
	PdS	0	415.000	415.000	830.000	
	GdF	0	105.000	105.000	210.000	
	PP	0	45.173	45.173	90.346	
	CFS	0	79.500	79.500	159.000	



Totale vedi fogli 18+19+20		0	1.137.173	1.137.173	2.274.346	
Veicoli	CC	0	9.600.000	0	9.600.000	<p>Si ipotizzano risparmi mediante l'adozione di un piano di noleggio a lungo termine di veicoli, per un consistente porzione del parco automezzi. I principali vantaggi sono così riassumibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ripartizione delle spese nel tempo; - riduzione degli oneri manutentivi e gestionali; - maggiore flessibilità nella programmazione e riduzione significativa dei tempi di immissione in ciclo logistico di nuove veicoli, con conseguente possibilità di maggiore aderenza alle esigenze contingenti; - significativo recupero del personale preposto alle attività manutentive e alla gestione amministrativa da destinare al controllo del territorio; - riduzione della vetustà dei mezzi e incremento dell'efficienza complessiva della flotta.
	PdS	0	5.000.000	0	5.000.000	
	GdF	0	0	0	0	
	PP	0	0	0	0	
	CFS		0		0	
Totale VEDI FOGLIO 21		0	14.600.000	0	14.600.000	
Squadre nautiche e Reparti volo	CC	0	0	0	0	<p>I risparmi (3 % dell'attuale fabbisogno) derivano dalla effettuazione di procedure acquisitive congiunte tra forze di polizia, portatrici di economie di scala (con contestuale eliminazione anche dei costi fissi relativi alla esecuzione delle procedure di gara)</p>
	PdS	0	306.000	306.000	612.000	
	GdF	0	509.828	509.828	1.019.656	
	PP	0	4.950	4.950	9.900	
	CFS		122.400	122.400	244.800	
Totale VEDI FOGLI 11+13		0	943.178	943.178	1.886.356	
TOTALE		4.720.000	35.135.966	20.535.966	60.391.932	



Capo III
Assorbimento del Corpo forestale dello Stato

Art. 7
Assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri
e trasferimento delle funzioni

Comma 1. L'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri genera risparmi stimati (a lordo dei costi iniziali *una tantum* pari a 1,45 M€, necessari alle attività di formazione/amalgama e al cambio di uniformi, all'adeguamento telematico e alle immatricolazioni dei veicoli), in euro 7.180.000 nel 2017 e in euro 12.180.000 a regime dal 2018, come di seguito specificato. Pertanto i risparmi netti, per l'anno 2017, sono pari a euro 5.730.000.

Settore	2016	2017	2018 e successivi a regime	Totale Triennio	Note
Poligoni	0	120.000	120.000	240.000	La specifica attività addestrativa del personale del CFS (<i>oggi esternalizzata per indisponibilità di propri poligoni</i>) sarà condotta <i>in house</i> consentendo i dettagliati risparmi, al netto delle spese connesse con l'incremento delle attività di manutenzione delle aree addestrative istituzionali in ragione del loro maggiore uso.
Mense	0	1.500.000	3.000.000	4.500.000	Il risparmio deriva dall'unificazione delle procedure di vettoviaggiamento.
Reparti a cavallo e cinofili	0	300.000	500.000	800.000	Economie conseguenti allo sfruttamento delle capacità allevatorie e di gestione autonoma delle scuderie da parte del CFS.
Reparti aerei e navali	0	200.000	200.000	400.000	Riduzione del fabbisogno per effetto della razionalizzazione dei servizi, delle capacità manutentive dell'Arma dei carabinieri, meno onerosa rispetto a quella del CFS, completamente esternalizzata.
Razionalizzazione immobiliare	0	2.360.000	3.660.000	6.020.000	Riorganizzazione sinergica delle caserme attraverso: - la soppressione di parte di quegli Uffici/Strutture/Presidi (alloccati in stabili in locazione) in quelle aree in cui si registra una coesistenza territoriale e/o duplicazione di funzioni; - utilizzazione di immobili demaniali ritenuti più idonei (per dimensioni e caratteristiche tecnico-funzionali) ad ospitare i Reparti.
Canoni energetici, telefonia e pulizie	0	2.000.000	3.800.000	5.800.000	- minori spese per le pulizie derivanti dalle sinergie infrastrutturali e dalla conseguente diminuzione di superficie da contr. attualizzate.
Vestiaro ed equipaggiamenti	0	200.000	200.000	400.000	Economie di scala derivanti dalla realizzazione - nel medio termine - di approvvigionamenti unici su bacini di utenza aggregati, nel quadro dell'omogeneizzazione dei capi di vestiario.
Veicoli	0	200.000	400.000	600.000	Risparmi all'esito di: - esecuzione internalizzata degli interventi manutentivi ad oggi totalmente in <i>outsourcing</i> da parte del CFS; - manovre logistiche, in ragione della maggiore disponibilità di veicoli che incideranno favorevolmente, nel medio periodo, anche sul contenimento delle esigenze di turn over dei veicoli.



Sanità	0	300.000	300.000	600.000	Risparmi conseguenti alla assunzione in carico da parte del servizio sanitario dell'Arma dei carabinieri del personale del CFS (il Corpo ora si avvale di figure esterne, in regime di convenzione onerosa).
TOTALE	0	7.180.000,00	12.180.000,00	19.360.000,00	

Art. 12 Contingenti del personale del Corpo forestale dello Stato

La disposizione in esame disciplina le modalità e le procedure per l'assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato nelle amministrazioni interessate di cui alla tabella A del comma 1, nonché, su richiesta del personale, nelle altre amministrazioni statali. Sotto il profilo finanziario, occorre puntualizzare le procedure previste, in particolare, dai commi 7-10 del presente articolo.

Comma 7: viene previsto che qualora dai provvedimenti di assegnazione di cui al comma 5, il numero delle unità di personale trasferito risulti inferiore alle dotazioni organiche determinate ai sensi del comma 1, si può ricorrere esclusivamente:

- a) alle risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato previste a legislazione vigente non esercitate, al netto di quelle indicate in nota alla tabella A di cui al comma 1. La ripartizione di tali facoltà assunzionali è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri interessati. ;
- b) ai risparmi di spesa corrispondenti al minor trattamento economico spettante al personale transitato ai sensi del comma 4, lettera b), accertati mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati alle amministrazioni interessate sulla base della ripartizione prevista dal presente comma;

I risparmi di cui alle lettere a) e b), da accertarsi a consuntivo sulla base delle predette procedure, sono destinati ai sensi del comma 10, del presente articolo, nella misura del 50 per cento all'attuazione della revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 124/2015 e, per il restante 50 per cento al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Il comma 8 prevede che le quote di dotazioni organiche indicate nella tabella A di cui al comma 1, vacanti nonostante l'utilizzo ai fini assunzionali delle risorse previste dal precedente comma 7, siano rese indisponibili sino al verificarsi della cessazione dal servizio del personale trasferito ai sensi del comma 4, lettera b). Il comma 9, prevede le modalità con cui ripartire le risorse che si renderanno disponibili, anno per anno, in relazione alle predette cessazioni. In particolare, le risorse necessarie a coprire l'eventuale quota parte di posizioni organiche non coperte verranno ripartite tra le amministrazioni interessate. Le restanti risorse verranno destinate secondo quanto previsto dal predetto comma 10.

Art. 13 Trasferimento di risorse logistiche, strumentali e finanziarie del Corpo forestale dello Stato

Comma 3. La disposizione è finalizzata:

- a) per quel che concerne la lettera a), ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per trasferire le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai relativi capitoli di bilancio delle Amministrazioni statali



competenti ai fini di consentire lo svolgimento delle attività preliminari al trasferimento del Corpo forestale dello Stato;

- b) per quanto attiene alla lettera b), a garantire alle stesse Amministrazioni di poter fruire delle risorse provenienti dagli accordi con gli Enti locali; allo scopo è stata riprodotta la previsione normativa in tema di “riassegnazioni a bilancio”, prevista annualmente per il Corpo Forestale dello Stato nella legge di bilancio (da ultimo, all’art. 12, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 209).

Comma 4. La disposizione è finalizzata a garantire la continuità dei rapporti già intercorrenti tra il CFS e l’AGEA e la Cassa Depositi e prestiti, riproponendo i meccanismi di riassegnazione a favore dei programmi di spesa afferenti all’Arma dei carabinieri sullo Stato di previsione del Ministero della Difesa.

Comma 5. Al fine di assicurare la continuità degli effetti conseguenti alle convenzioni stipulate con le Regioni, viene riproposta la formulazione dell’art. 4, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36 “*Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*”, che consente la stipula con le medesime Regioni di apposite convenzioni per l’affidamento di funzioni già svolte dal Corpo forestale dello Stato.

Capo IV

Inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato

Art. 15

Personale che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

La disposizione in esame è volta a disciplinare il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A tale personale compete, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del presente decreto, l’assegno *ad personam*, come previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge 124/2015.

Per quanto attiene al personale aeronavigante, le risorse finanziarie trasferite con riferimento alla spesa di personale ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della predetta legge, confluiscono nei fondi incentivanti del comparto di negoziazione “Vigili del fuoco e soccorso pubblico”. Tali risorse potranno essere accertate a consuntivo, sulla base del personale interessato al transito.

Art. 16

Personale che transita nel Corpo della guardia di finanza

Comma 1. La disposizione è diretta a disciplinare le modalità con cui viene inquadrato il personale del Corpo forestale dello Stato che, ai sensi dell’articolo 12, transita nel Corpo della guardia di finanza. Essa perciò non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2. La disposizione prevede che il personale del Corpo forestale dello Stato che transita nella Guardia di finanza, al fine di conoscere l’organizzazione e il funzionamento nonché le competenze di quest’ultima amministrazione, frequenti un corso di formazione militare e professionale, secondo le disposizioni di dettaglio da emanare a cura del Comandante generale della Guardia di finanza.

Detta attività formativa, che si stima della durata di novanta giorni, genererà un onere *una tantum*, per l’anno 2017, stimato prudenzialmente in 265.000 €, calcolato tenendo conto dei compensi



dovuti ai docenti, degli oneri per indennità di missione spettante ai frequentatori di corso e degli oneri connessi all'acquisto di materiale didattico.

Al predetto onere occorre aggiungere quello per i corsi formativi per gli appartenenti alla Guardia di finanza cui saranno affidate le funzioni trasferite al Corpo a norma dell'articolo 10, comma 1, lettera b), pari a 66.000 € per lo stesso anno.

Il maggior onere complessivo per il 2017 è pari a 331.000.

Art. 17

Personale che transita nella Polizia di Stato

Comma 1. La disposizione è diretta a disciplinare le modalità con cui viene inquadrato il personale del Corpo forestale dello Stato che, ai sensi dell'articolo 12, transita nella Polizia di Stato. Essa perciò non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2. La disposizione prevede che il personale del Corpo forestale dello Stato che transita nella Polizia di Stato, al fine di conoscere l'organizzazione e il funzionamento nonché le competenze di quest'ultima amministrazione, frequenti un corso di aggiornamento professionale, con modalità definite con decreto del Capo della Polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. Detta attività formativa, che si stima della durata di 90 giorni, genererà un onere *una tantum*, per l'anno 2017, stimato prudenzialmente in 180.000 €.

Capo V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 18

Disposizioni transitorie e finali

Comma 3. Al fine di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, viene prevista la possibilità da parte delle amministrazioni competenti di recedere unilateralmente dai rapporti di locazione, comodato o cessione a qualsiasi titolo di immobili che, in ragione della razionalizzazione dei presidi, vengano giudicati non più confacenti agli scopi istituzionali, fermo restando che dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (ad esempio nel caso di cessione di immobili a titolo oneroso in base a contratti di tipo "rent to buy").

Comma 10: la disposizione in esame prevede che il personale appartenente ai ruoli dei periti, revisori e operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 2212-*bis*, commi 5, 6 e 7, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, che, durante la frequenza o al termine del corso di formazione militare di cui all'articolo 2214-*bis*, comma 21, lettera a), del medesimo decreto legislativo, risulta non idoneo a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri, transita nei ruoli civili del Ministero della difesa con conseguente temporaneo trasferimento delle relative risorse finanziarie. La corrispondente dotazione organica dell'Arma dei carabinieri è resa temporaneamente indisponibile sino alla cessazione dal servizio dello stesso personale. In particolare, si precisa che il personale in questione è inquadrato nei ruoli civili del Ministero in sovrannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso, nella qualifica corrispondente al grado trasferito al momento del trasferimento. Inoltre, il transito di detto personale non comporta modifiche alle dotazioni organiche del ruolo di destinazione. Quanto sopra, risulta in linea con le previsioni contenute nel D.M. 18/04/2002, che disciplina il transito del personale delle Forze armate e dell'Arma dei CC giudicato inidoneo al servizio.



Comma 11: ai sensi della disposizione in esame, il personale del Corpo forestale dello Stato transitato ai sensi del presente decreto nelle amministrazioni di cui all'articolo 12, comma 1, conserva il regime di quiescenza dell'ordinamento di provenienza. Ciò al fine di evitare l'insorgenza di nuovi e maggiori oneri conseguenti al differente regime previdenziale previsto per le citate amministrazioni e, in particolare, per evitare un anticipato collocamento in quiescenza del personale in questione.

Art. 19

Disposizioni finanziarie

(Formulazione del Ministero dell'economia e delle finanze)

Nel seguente prospetto viene riportato il riepilogo dei risparmi di tutte le voci di cui ai richiamati articoli 3, 4, 5 e 7, pari a:

- a) 7.970.000 euro per l'anno 2016;
- b) 61.042.367 euro per l'anno 2017;
- c) 56.828.420 euro per l'anno 2018 e a regime.

Per un totale complessivo di euro 125.840.787 nel triennio 2016-2018.

	2016	2017	2018 e successivi a regime	TOTALE TRIENNIO
Razionalizzazione dei presidi di polizia	3.250.000	17.166.783	22.002.836	42.419.619
Razionalizzazione dei servizi navali	0	1.559.618	2.109.618	3.669.236
Gestione associata dei servizi strumentali delle Forze di polizia	4.720.000	35.135.966	20.535.966	60.391.932
Assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri	0	7.180.000	12.180.000	19.360.000
TOTALE COMPLESSIVO	7.970.000	61.042.367	56.828.420	125.840.787

I risparmi per ciascuna voce e con l'indicazione dei relativi capitoli di spesa sono riportati nei fogli da 1 a 25 della Tabella allegata alla presente relazione.

Gli oneri previsti agli articoli 7, 16 e 17 sono così determinati:

ONERI	2016	2017	2018 e successivi a regime	TOTALE TRIENNIO
Art. 7 – formazione/amalgama e al cambio di uniformi, all'adeguamento telematico e alle immatricolazioni dei veicoli)	-	1.450.000	-	1.450.000
Art. 16 – Corso formazione c/o GdF	-	331.000	-	331.000
Art. 17 – Corso aggiornamento c/o PS	-	180.000	-	180.000
TOTALE COMPLESSIVO	-	1.961.000		1.961.000



Pertanto i risparmi al netto degli oneri di cui agli articoli 7, 16 e 17 sono pari a:

- a) 7.970.000 euro per l'anno 2016;
 - b) 59.081.367 euro per l'anno 2017;
 - c) 56.828.420 euro per l'anno 2018 e a regime.
- Per un totale complessivo di euro 123.879.787 nel triennio 2016-2018.

Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, pari a euro 7.970.000 per l'anno 2016, euro 59.081.367 per l'anno 2017 ed euro 56.828.420 a decorrere dal 2018, nella misura del 50 per cento è destinata alle forze di polizia per la revisione dei ruoli di cui alla stessa lettera a), n. 1, attraverso l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La verifica della presente Autorizzazione è stata effettuata ai sensi degli artt. 17, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con l'esito
anno esito




PROVVEDI

L. 1.2.2016

Il Dirigente Generale dello Stato

- 5 FEB. 2016



FOGLIO N.1

Risparmi				
Voci	2016	2017	2018	totale
Presidi territoriali	490.350	1.087.649	1.699.214	3.277.213
Presidi specialità	76.700	1.219.528	1.713.062	3.009.290
Altri presidi	48.600	97.214	97.214	243.028
Ridislocazione	8.249.938	14.762.392	18.493.347	41.505.677
Soppressione Squadre navali	1.059.618	1.559.618	2.109.618	4.728.854
Soppressione Servizi aerei	0	0	0	0
Mense	0	6.002.400	6.002.400	12.004.800
Squadre nautiche	0	16.350	16.350	32.700
Pulizie	0	1.041.000	1.041.000	2.082.000
Reparti volo	0	926.828	926.828	1.853.655
Poligoni - gestione accentrata	0	441.250	441.250	882.500
Poligoni - chiusura/riduzione strutture	0	32.000	32.000	64.000
Reparti a cavallo	0	76.005	76.005	152.010
Centri cinofili	0	61.325	61.325	122.650
Equipaggiamenti	0	454.500	454.500	909.000
Vestiario	0	642.173	642.173	1.284.346
Armamento	0	40.500	40.500	81.000
Veicoli	0	14.600.000	0	14.600.000
Canoni energetici	10.804.010	10.804.010	10.804.010	32.412.030
Formazione specialistica	0	0	0	0
Assorbimento CFS nei CC	0	7.180.000	12.180.000	19.360.000
Totali	20.729.216	61.044.742	56.830.795	138.604.753



Art. 3
Razionalizzazione dei presidi di polizia

FOGLIO N.2

	Articolazioni territoriali attuali lavoro interforze Off. Coordinamento	Articolazioni territoriali previste								
Polizia di Stato	481	481	476	476	€ 0	€ 184.031	€ 283.075		2624/16	
			-4	-4				€ 0	€ 99.044	€ 198.088
									2624/19	
								€ 0	€ 16.481	€ 16.481
									2731/9	
								€ 0	€ 68.506	€ 68.506
Arma dei Carabinieri	5.312	5.302	5.292	5.282	€ 490.350	€ 903.618	€ 1.416.139		2535/6	
		-10	-20	-30				€ 250.350	€ 423.618	€ 696.139
									2553/2	
								€ 135.000	€ 270.000	€ 405.000
									2557/3	
								€ 90.000	€ 180.000	€ 270.000
									2535/5	
							€ 15.000	€ 30.000	€ 45.000	
Guardia di Finanza	753	746	746	746	0	0	0			
		-7	-7	-7						
Polizia Penitenziaria	0	0	0	0	0	0	0			
Corpo Forestale dello Stato	884	884	884	884	0	0	0			
totali	7.430	7.413	7.398	7.388	490.350	1.087.649	1.699.214			

-17 -31 -41

Articolazioni CC 2016 - L'Arma è disponibile a proseguire, d'intesa con la P.di S., l'esame dei casi di duplicazione dei presidi territoriali avviato nel corso del tavolo interforze del luglio 2013, che ha già consentito di individuare, per l'Arma, 28 ipotesi di accorpamento/trasferimento di reparti (7 delle quali di possibile, immediata attuazione) e, per la P.d.S., la soppressione di 11 Commissariati.

Articolazioni CC 2017 - Ulteriori ipotesi di graduale razionalizzazione sono subordinate all'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri.

Risparmi CC - Comprende fitti passivi e oneri accessori.

Guardia di Finanza - fitti passivi



Art. 3
Razionalizzazione dei presidi di polizia

FOGLIO N.3											
Forza di polizia	Presidi specialità attuali	Presidi specialità previsti			Risparmi (in euro)			Capitolo di spesa			
		2016	2017	2018 e successivi a regime	2016	2017	2018 e successivi a regime	2016	2017	2018 e successivi a regime	
Polizia di Stato	771	771	627	627	0	1.142.828	1.636.362		2624/16		
			-145	-145				€ 0	€ 493.533	€ 987.067	
								€ 0	2624/19	€ 125.917	€ 125.917
								€ 0	2731/9	€ 523.378	€ 523.378
Arma dei Carabinieri	201	200	200	200	76.700	76.700	76.700	2535/6			
			-1	-1				€ 47.900	€ 47.900	€ 47.900	
								2553/2			
								€ 16.200	€ 16.200	€ 16.200	
								2557/3			
		€ 10.800	€ 10.800	€ 10.800							
		2535/5									
		€ 1.800	€ 1.800	€ 1.800							
Guardia di Finanza	12	12	12	12	0	0	0				
Polizia Penitenziaria					0	0	0	1671/17			
								€ 0	€ 0	€ 0	
Corpo Forestale dello Stato	310	310	310	310	0	0	0				
totali	1.294	1.293	1.149	1.149	76.700	1.219.528	1.713.062				
			-1	-146							

Polizia di Stato - La riduzione dei presidi riguarda 27 Reparti di Polizia Stradale e ulteriori Reparti della Polizia ferroviaria e Postale.

Relativamente alle ultime due specialità non ci sono risparmi per locazioni passive.

Arma CC - Include tutti i reparti inquadrati nell'ambito della "Divisione Unità Specializzate".

Arma CC presidi previsti - Previsione di chiusura del Cdo CC Antifalsificazione Monetaria, le cui competenze transiterebbero alla G.d.F. Ulteriori ipotesi di graduale razionalizzazione sono subordinate all'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei

Arma CC - I risparmi comprendono fitti passivi e oneri accessori

Polizia Penitenziaria - Il dato di risparmio riguarda i contratti di fornitura di energia elettrica e servizi idrici.



Art. 3
Razionalizzazione dei presidi di polizia

FOGLIO N.4										
Forza di polizia	Altre articolazioni periferiche attuali*	Altre articolazioni periferiche previste			Risparmi (in euro)			Capitolo di spesa		
		2016	2017	2018 e successivi a regime	2016	2017	2018 e successivi a regime	2016	2017	2018 e successivi a regime
Polizia di Stato	246	227	227	227	48.600	97.214	97.214	2426/16		
		-19	-19	-19				€ 48.600	€ 97.214	€ 97.214
Arma dei Carabinieri	149	149	149	149	0	0	0			
Guardia di Finanza	32	32	32	32	0	0	0			
Polizia Penitenziaria	8	8	8	8	0	0	0			
Corpo Forestale dello Stato	37	37	37	37	0	0	0			
totali	472	453	453	453	48.600	97.214	97.214			
		-19	-19	-19						

* Esempio: Reparti Mobili, istituti di istruzione, cinofili, squadre a cavallo e Uffici di supporto tecnico logistico.

Arma CC - Ulteriori ipotesi di graduale razionalizzazione sono subordinate all'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri

Polizia Penitenziaria - Scuole di formazione magazzini vestiario.

Polizia di Stato - La riduzione riguarda 11 Reparti a cavallo, 4 squadre sommozzatori e 4 nuclei artificieri. I risparmi della P. di S. di € 97.214 riguardano le locazioni passive.



Art. 3
Razionalizzazione dei presidi di polizia

FOGLIO N.5										
Forza di polizia	Totale presidi attuali <small>articolazioni territoriali + presidi specialità + altre articolazioni periferiche</small>	Presidi previsti			Risparmi (in euro)			Capitolo di spesa		
		2016	2017	2018 e successivi a regime	2016	2017	2018 e successivi a regime	2016	2017	2018 e successivi a regime
Polizia di Stato	1.498	1.479	1.330	1.330	48.600	1.424.073	2.016.651	2624/19		
		-19	-168	-168				€ 0	€ 142.398	€ 142.398
								2731/9		
								€ 0	€ 591.884	€ 591.884
								2426/16		
					€ 48.600	€ 689.791	€ 1.282.369			
Arma dei Carabinieri	5.662	5.651	5.641	5.631	567.050	980.318	1.492.839	2535/6		
		-11	-21	-31				€ 298.250	€ 471.518	€ 744.039
								2553/2		
								€ 151.200	€ 286.200	€ 421.200
								2557/3		
								€ 100.800	€ 190.800	€ 280.800
							2535/5			
					€ 16.800	€ 31.800	€ 46.800			
Guardia di Finanza	797	790	790	790	0	0	0			
		-7	-7	-7						
Polizia Penitenziaria	5	2	2	2	0	0	0	1671/15		
		-3	-3	-3				€ 0	€ 0	€ 0
Corpo Forestale dello Stato	1.231	1.231	1.231	1.231	0	0	0			
totali	9.193	9.153	8.994	8.984	615.650	2.404.391	3.509.490	6.529.531		
		-40	-199	-209						

Presidi previsti Arma CC - Ulteriori ipotesi di graduale razionalizzazione sono subordinate all'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri

Risparmi previsti Arma CC - Comprensivo dei minori oneri derivanti da riduzione fitti passivi e oneri accessori per razionalizzazione dei presidi e ridislocazione dei reparti



FOGLIO N.6

Forza di polizia	totale immobili	tipologia		capitolo di spesa			importo	
		titolo oneroso	titolo gratuito	2016	2017	2018 e successivi a regime		
Polizia di Stato	demanio civile						2.000.000	
	541	0	541	€ 2.000.000	€ 2.000.000	€ 2.000.000		
	proprietà privata				2624/16			148.000.000
	1076	723	353	€ 148.000.000	€ 148.000.000	€ 148.000.000		
Polizia di Stato	fondo patrimonio				2615/1			17.635.700
	21	21	0	€ 17.635.700	€ 17.635.700	€ 17.635.700		
	demanio militare				4867/3			224.000
Arma del Carabinieri	151	2	149	€ 224.000	€ 224.000	€ 224.000		
	demanio civile							0
	1.112	0	1112	0	0	0		
	proprietà privata				2535/6			200.000.000
Guardia di Finanza	4.125	3.721	404	€ 200.000.000	€ 200.000.000	€ 200.000.000		
	demanio militare							0
	0	0	0	0	0	0		
	demanio civile							0
	791	0	791	0	0	0		
	proprietà privata				4230/13			
	350	278	72	14.240.000	11.840.315	11.752.432	11.752.432	
					4254/13			
				7.120.000	5.920.157	5.876.216	5.876.216	
					*7822/1			
				4.591.200	4.591.200	4.591.200	4.591.200	
					*7822/4			
				1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	
					*7850			
				1.190.304	1.190.304	1.190.304	1.190.304	
				*7834				
			595.152	595.152	595.152	595.152		
fondo patrimonio				**4231				
81	81	0	45.075.889	45.075.889	45.075.889	45.075.889		
				**4257				
			22.537.945	22.537.945	22.537.945	22.537.945		
Polizia Penitenziaria	demanio civile				1671/13			0
	0	0	0	0	0	0		
	proprietà privata				1671/13			0
	0	0	0	0	0	0		
Corpo Forestale dello Stato	fondo patrimonio				1671/13			0
	0	0	0	0	0	0		
	demanio civile							0
	1400	0	1400					
	proprietà privata				2882/17			
	542	179	363	€ 915.000	€ 915.000	€ 915.000	915.000	
					2900/17			
				€ 1.170.000	€ 1.170.000	€ 1.170.000	1.170.000	
					2883/17			
				€ 360.000	€ 360.000	€ 360.000	360.000	
fondo patrimonio				2918				
11	11	0	€ 458.118	€ 464.900	€ 464.900	464.900		
				2886				
			€ 458.118	€ 464.900	€ 464.900	464.900		
				2887				
			€ 305.412	€ 309.993	€ 309.993	309.993		
immobili condotti con oneri non a carico del bilancio del CIS								
64	64	0						
totali	10.265	5.080	5.185				€ 464.288.631	

per la Guardia di Finanza il dato indicato nella colonna "importo" risulta essere identico al dato finanziario della colonna "2018", mentre per le altre FF.PP sembra essere pari alla media aritmetica degli importi relativi al triennio 2016-2018



della legge 266/05), che hanno previsto nel corpus normativo anche la possibilità di ricorrere a operazioni di locazione finanziaria o di cosa futura, il Corpo sostiene l'onere relativo alla conduzione di ulteriori n. 12 strutture adibite a caserme e alloggi di servizio.

** La conduzione degli immobili conferiti al Fondo Immobili Pubblici (n. 81 strutture) prevede quale controparte contrattuale l'Agenzia del Demanio e la Guardia di Finanza quale Amministrazione utilizzatrice, al pari di altre PP.AA. usuarie di detta tipologia di strutture. Il pagamento del relativo canone viene effettuato dall'Agenzia (che ne quantifica l'onere in base all'occupazione) con somme assegnate al Corpo col precipuo fine di metterle a disposizione (al pari delle altre PA) di quest'ultima mediante versamento in tesoreria.

Corpo forestale dello Stato - Si specifica che, per gli immobili a titolo oneroso, n. 179 sono a carico di capitoli di bilancio CF5, n. 11 sono immobili "FIP/P1", n. 64 sono a carico di altri enti; per gli immobili condotti a titolo gratuito, n. 1400 sono in uso governativo e n. 363 sono comodato d'uso gratuito.

Polizia Penitenziaria - i dati riguardano solo i costi di manutenzione e gestione in quanto nel triennio non erano stati programmati nuovi acquisti



Art. 3
Razionalizzazione dei presidi di polizia

FOGLIO N.7		Risparmi derivanti da ridislocazione di Reparti					Capitolo di spesa		
		(su sedimi demaniali o assunti in locazione con onere minore)							
Forza di polizia	2016		2017		2018 e successivi a regime		2016	2017	2018 e successivi a regime
	unità	risparmi	unità	risparmi	unità	risparmi			
Polizia di Stato	0	€ 989.938	0	€ 2.200.205	0	€ 2.600.000		2624/16	
							€ 989.938,00	€ 2.200.205,00	€ 2.600.000,00
Arma dei carabinieri*	3	€ 3.620.000	7	€ 6.820.000	3	€ 9.020.000		2535/6	
							€ 2.670.000	€ 5.750.000	€ 6.930.000
								2553/2	
							€ 450.000	€ 520.000	€ 1.040.000
								2557/3	
Guardia di finanza**							4230/13	4230/13	4230/13
							€ 3.640.000	€ 4.069.651	€ 4.911.073
							4264/13	4264/13	4264/13
							0	€ 733.325	€ 762.274
							7850	7850	7850
							0	€ 939.211	€ 1.200.000
Polizia penitenziaria	0		0		0				
Corpo Forestale dello Stato	0		0		0				
totali	8	8.249.938	23	14.762.392	5	18.493.347	41.505.677		

* Comprende fitti passivi e oneri accessori

** **Guardia di Finanza:** Comprende solo i fitti passivi atteso che si tratta di ridislocazione in altre strutture ove comunque vengono sostenuti i costi di gestione riferiti alle utenze. I dati riferiti alle annualità 2017 e 2018 sono comprensivi dei risparmi ottenuti nelle annualità precedenti.



Art. 4
Razionalizzazione dei servizi navali e aerei

FOGLIO N.8		Squadre nautiche e siti navali previsti			Risparmi (in euro)						Capitolo di spesa		
Forza di polizia	Squadre e siti navali attuali	2016	2017	2018 e successivi a regime	2016		2017		2018 e successivi a regime		2016	2017	2018 e successivi a regime
					Spese investimento	Spese manutenzione	Spese investimento	Spese manutenzione	Spese investimento	Spese manutenzione			
Polizia di Stato	44	0	0	0	0	450.000	0	450.000	0	500.000	2731/6		
		-44	-44	-44							€ 450.000	€ 450.000	€ 500.000
Arma dei Carabinieri	43	22	22	22	0	500.000	0	1.000.000	0	1.500.000	4825/10		
											€ 400.000	€ 800.000	€ 1.200.000
											4867/6		
										€ 100.000	€ 200.000	€ 300.000	
		-21	-21	-21									
Guardia di Finanza	78	78	78	78	0	0	0	0	0	0			
Polizia Penitenziaria	5	2	2	2		109.618	0	109.618	0	109.618	1671/17		
		-3	-3	-3							€ 4.618	€ 4.618	€ 4.618
											1671/15		
										€ 105.000	€ 105.000	€ 105.000	
Corpo Forestale dello Stato	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		-7	-7	-7									
totali	177	102	102	102	0	1.059.618	0	1.559.618	0	2.109.618			
		-75	-75	-75									

Oneri conseguenti alla razionalizzazione

ANNO 2016: Per la Guardia di Finanza è ipotizzabile un onere complessivo di € 708.502 definito calcolando i costi di adattamento pari ad € 140.300 e gestione pari a € 568.202 delle unità navali acquisibili dai rispettivi "servizi Navali" di Carabinieri e Polizia di Stato con specifico riguardo alle imbarcazioni realizzate dopo il 1° gennaio 1996.

Con particolare riferimento:

- Ai costi di gestione, per ogni piattaforma navale sono stati considerati gli oneri riferiti alle spese per carburante e manutenzione (non è stato considerato l'ammortamento) ipotizzando, a similitudine del naviglio della Guardia di Finanza, un impiego annuo di circa 300 ore per unità navale. In dettaglio:
 - 365.000 € per 11 unità navali classe "800" dell'Arma dei Carabinieri, sostanzialmente assimilabili alle unità della tipologia "Vedette Costiere" in forza alla Guardia di Finanza;
 - 69.416 € per 2 unità navali classe "Squalo" della Polizia di Stato, sostanzialmente assimilabili alle unità della tipologia "Vedette Costiere in forza alla Guardia di Finanza;
 - 52.786 € per 5 unità navali classe "INTAV BLOB 75" della Polizia di Stato, sostanzialmente assimilabili alle unità della tipologia "Unità Minori" in forza alla Guardia di Finanza;
 - Circa 81.000 € per 27 unità di varie classi, di lunghezza orientativa pari a 5 metri della Polizia di Stato, sostanzialmente assimilabili ai "battelli di servizio" in forza alla Guardia di Finanza;
- Ai costi di adattamento, per ogni piattaforma navale sono stati considerati, in relazione al ritenuto possesso di adeguati requisiti tecnico nautici, coerenti con quelli del naviglio della Guardia di Finanza, gli oneri riferiti alle spese per il cambio di livrea ed il montaggio di apparati di comunicazione (ad eccezione delle 27 unità di varie classi, di lunghezza orientativa pari a 5 metri della Polizia di Stato per le quali è stato ipotizzato il solo cambio di livrea) integrabili con la rete del Corpo. In dettaglio:
 - circa 99.000 € per 11 unità navali classe "800" dell'Arma dei Carabinieri;
 - circa 18.000 € per 2 unità navali classe "Squalo" della Polizia di Stato;
 - circa 12.500 € per 5 unità navali classe "INTAV BLOB 75" della Polizia di Stato;
 - circa 10.800 € per 27 unità di varie classi, di lunghezza orientativa pari a 5 metri della Polizia di Stato;
- La necessità di eventuali ulteriori adattamenti sarà considerata al momento dell'acquisizione, che dovrà essere preceduta da una valutazione di carattere tecnico circa l'effettivo stato di conservazione dei mezzi navali.

ANNO 2017: 568.202 €

ANNO 2018 E SEGUENTI A REGIME: 568.202



Art. 4
Razionalizzazione dei servizi navali e aerei

FOGLIO N.9

Forza di polizia	Servizi aerei attuali	Servizi aerei previsti			Risparmi (in euro)						Capitolo di spesa		
		2016	2017	2018 e successivi a regime	2016		2017		2018 e successivi a regime				
					Spese investimento	Spese manutenzione	Spese investimento	Spese manutenzione	Spese investimento	Spese manutenzione			
Polizia di Stato	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0			
Arma dei Carabinieri	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0			
Guardia di Finanza	16	16	16	16	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0		4315/02	
											€ 0	€ 0	€ 0
												4279/02	
											€ 0	€ 0	€ 0
Polizia Penitenziaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Corpo Forestale dello Stato	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0			
totali	49	49	49	49	0	0	0	€ 0	0	€ 0			

risparmi Guardia di Finanza eliminati in quanto già inseriti nell'art.5



FOGLIO N.10

Mense					
	Spesa 2016 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	34.500.000	0	34.500.000	0	2679/2
Arma dei Carabinieri	34.200.000	0	34.200.000	0	4853/1
Guardia di Finanza	10.000.000	0	10.000.000	0	4281
	5.000.000				0
					4274
	5.000.000				0
Polizia Penitenziaria	20.700.000	0	20.700.000	0	1614
Corpo Forestale dello Stato	640.000	0	640.000	0	2874/13
	240.000			0	0
				0	2875/13
	240.000			0	0
				0	2879/13
	160.000			0	0
totali	100.040.000		100.040.000	0	

Mense					
	Spesa 2017 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	34.500.000	6	32.430.000	2.070.000	2679/2
Arma dei Carabinieri	34.200.000	6	32.148.000	2.052.000	4853/1
Guardia di Finanza	10.000.000	6	9.400.000	600.000	4281
	5.000.000				300.000
					4274
	5.000.000				300.000
Polizia Penitenziaria	20.700.000	6	19.458.000	1.242.000	1614
Corpo Forestale dello Stato	640.000	6	601.600	38.400	2874/13
	240.000				14.400
					2875/13
	240.000				14.400
					2879/13
	160.000				9.600
totali	100.040.000		94.037.600	6.002.400	



Mense					
	Spesa 2018 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	34.500.000	6	32.430.000	2.070.000	2679/2
Arma dei Carabinieri	34.200.000	6	32.148.000	2.052.000	4853/1
Guardia di Finanza	10.000.000	6	9.400.000	600.000	4281
	5.000.000				300.000
					4274
	5.000.000				300.000
Polizia Penitenziaria	20.700.000	6	19.458.000	1.242.000	1614
Corpo Forestale dello Stato	640.000	6	601.600	38.400	2874/13
	240.000				14.400
					2875/13
	240.000				14.400
					2879/13
	160.000				9.600
totali	100.040.000		94.037.600	6.002.400	

Corpo forestale dello Stato - Viene riportata la quota parte dello stanziamento di ciascun capitolo/PG riferito alle sole spese dei servizi di mensa esternalizzati



FOGLIO N.11

Squadre nautiche					
	Spesa 2016 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	300.000	0	300.000	0	2731/6
Arma dei Carabinieri*	0	0	0	0	
Guardia di Finanza	0	0	0	0	
Polizia Penitenziaria	165.000	0	165.000	0	1671/15
					1671/17
Corpo Forestale dello Stato	80.000	0	80.000	0	2894/1
	€ 40.000				2894/2
	€ 40.000				
totali	545.000		545.000	0	

Squadre nautiche					
	Spesa 2017 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	300.000	3	291.000	9.000	2731/6
Arma dei Carabinieri	0	3	0	0	
Guardia di Finanza	0	3	0	0	
Polizia Penitenziaria	165.000	3	160.050	4.950	1671/15
	100.000	3			€ 3.000
	65.000	3			€ 1.950
Corpo Forestale dello Stato	80.000	3	77.600	2.400	2894/1
	40.000	3			€ 1.200
					2894/2
	40.000	3			€ 1.200
totali	545.000		528.650	16.350	

Squadre nautiche					
	Spesa 2018 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	300.000	3	291.000	9.000	2731/6
Arma dei Carabinieri	0	3	0	0	
Guardia di Finanza	0	3	0	0	
Polizia Penitenziaria	165.000	3	160.050	4.950	1671/15
	100.000	3			€ 3.000
	65.000	3			€ 1.950
Corpo Forestale dello Stato	80.000	3	77.600	2.400	2894/1
	40.000	3			€ 1.200
					2894/2
	40.000	3			€ 1.200
totali	545.000		528.650	16.350	

* La spesa suscettibile di ulteriori risparmi per sinergie logistico-amministrative è stimabile pari a € 0, tenuto conto della razionalizzazione del dispositivo ex art. 4.

Corpo forestale dello Stato - Viene riportata la quota parte dello stanziamento di ciascun capitolo/PG riferito alle sole spese inerenti il servizio nautico a carico di capitoli di bilancio del Corpo



FOGLIO N.12

Pulizie					
	Spesa 2016 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	13.500.000	0	13.500.000	0	2624/19
Arma dei Carabinieri	11.700.000	0	11.700.000	0	2535/5
Guardia di Finanza	8.000.000	0	8.000.000	0	4230/27
	€ 6.000.000				
					4264/27
Polizia Penitenziaria	142.265.000	0	142.265.000	0	1671/17
	€ 8.250.000				
					1762/1
Corpo Forestale dello Stato	1.500.000	0	1.500.000	0	2882/27
	€ 350.000				
					2882/14
	€ 412.500				
					2900/14
	€ 562.500				
				2883/14	
	€ 175.000				
totali	176.965.000		176.965.000	0	

Pulizie					
	Spesa 2017 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	13.500.000	3	13.095.000	405.000	2624/19
Arma dei Carabinieri	11.700.000	3	11.349.000	351.000	2535/5
Guardia di Finanza	8.000.000	3	7.760.000	240.000	4230/27
	€ 6.000.000	3			€ 180.000
					4264/27
Polizia Penitenziaria	142.265.000	0	142.265.000	0	1671/17
	€ 8.250.000	0			€ 0
					1762/1
Corpo Forestale dello Stato	1.500.000	3	1.455.000	45.000	2882/27
	€ 350.000	3			€ 10.500
					2882/14
	€ 412.500	3			€ 12.375
					2900/14
	€ 562.500	3			€ 16.875
				2883/14	
	€ 175.000	3			€ 5.250
totali	176.965.000		175.924.000	1.041.000	



Pulizie					
	Spesa 2018 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	13.500.000	3	13.095.000	405.000	2624/19
Arma dei Carabinieri	11.700.000	3	11.349.000	351.000	2535/5
Guardia di Finanza	8.000.000	3	7.760.000	240.000	4230/27
	€ 6.000.000	3			€ 180.000
					4264/27
	€ 2.000.000	3			€ 60.000
Polizia Penitenziaria	142.265.000	0	142.265.000	0	1671/17
	€ 8.250.000	0			€ 0
					1762/1
	€ 134.015.000	0			€ 0
Corpo Forestale dello Stato	1.500.000	3	1.455.000	45.000	2882/27
	€ 350.000	3			€ 10.500
					2882/14
	€ 412.500	3			€ 12.375
					2900/14
	€ 562.500	3			€ 16.875
					2883/14
€ 175.000	3			€ 5.250	
totali	176.965.000		175.924.000	1.041.000	

Corpo forestale dello Stato - Viene riportata la quota parte dello stanziamento di ciascun capitolo/PG riferito alle sole spese inerenti i servizi di pulizia esternalizzati



FOGLIO N.13

Reparti volo					
	Spesa 2016 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	9.900.000	0	9.900.000	0	2731/6
Arma dei Carabinieri*	0	0	0	0	
Guardia di Finanza	16.994.255	0	16.994.255	0	4315/02
	11.896.000				
	5.098.255				4279/02
Polizia Penitenziaria	0	0	0	0	
Corpo Forestale dello Stato	4.000.000	0	4.000.000	0	3080/4
totali	30.894.255		30.894.255	0	

Reparti volo					
	Spesa 2017 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	9.900.000	3	9.603.000	297.000	2731/6
Arma dei Carabinieri*	0	3	0	0	
Guardia di Finanza	16.994.255	3	16.484.427	509.828	4315/02
	11.896.000	3			€ 356.880
	5.098.255	3			4279/02
Polizia Penitenziaria	0	3	0	0	
Corpo Forestale dello Stato	4.000.000	3	3.880.000	120.000	3080/4
totali	30.894.255		29.967.427	926.828	

Reparti volo					
	Spesa 2018 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	9.900.000	3	9.603.000	297.000	2731/6
Arma dei Carabinieri*	0	3	0	0	
Guardia di Finanza	16.994.255	3	16.484.427	509.828	4315/02
	11.896.000	3			€ 356.880
	5.098.255	3			4279/02
Polizia Penitenziaria	0	3	0	0	
Corpo Forestale dello Stato	4.000.000	3	3.880.000	120.000	3080/4
totali	30.894.255		29.967.427	926.828	

* Nel settore aereo non sono previsti, nel triennio 2016-2018, risparmi derivanti da gestioni logistiche congiunte nell'ambito del servizio aereo, già interessato da autonome pregresse misure di razionalizzazione nonché dai benefici che deriveranno dall'assorbimento con il CFS



FOGLIO N.14

Poligoni - gestione accentrata					
	Spesa 2016 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	2.300.000	0	2.300.000	0	2731/15
Arma dei Carabinieri	1.600.000	0	1.600.000	0	4867/5
Guardia di Finanza	400.000	0	400.000	0	4230
	€ 200.000				4264 PG14
	€ 200.000				
Polizia Penitenziaria	112.500	0	112.500	0	1687/1
	100.000				7301/1
	12.500				
Corpo Forestale dello Stato	0	0	0	0	
totali	4.412.500		4.412.500	0	

Poligoni - gestione accentrata					
	Spesa 2017 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	2.300.000	10	2.070.000	230.000	2731/15
Arma dei Carabinieri	1.600.000	10	1.440.000	160.000	4867/5
Guardia di Finanza	400.000	10	360.000	40.000	4230
	€ 200.000	10			€ 20.000
	€ 200.000	10			4264 PG14
Polizia Penitenziaria	112.500	10	101.250	11.250	€ 20.000
	100.000	10			1687/1
	12.500	10			€ 10.000
Corpo Forestale dello Stato	0	10	0	0	7301/1
totali	4.412.500		3.971.250	441.250	€ 1.250

Poligoni - gestione accentrata					
	Spesa 2018 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	2.300.000	10	2.070.000	230.000	2731/15
Arma dei Carabinieri	1.600.000	10	1.440.000	160.000	4867/5
Guardia di Finanza	400.000	10	360.000	40.000	4230
	€ 200.000	10			€ 20.000
	€ 200.000	10			4264 PG14
Polizia Penitenziaria	112.500	10	101.250	11.250	€ 20.000
	100.000	10			1687/1
	12.500	10			€ 10.000
Corpo Forestale dello Stato	0	10	0	0	7301/1
totali	4.412.500		3.971.250	441.250	€ 1.250



Poligoni - chiusura/riduzione strutture					
	Spesa 2016 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	0	0	0	0	
Arma dei Carabinieri	0	0	0	0	
Guardia di Finanza	200.000	0	200.000	0	4278/3
					4295/3
Polizia Penitenziaria	0	0	0	0	
Corpo Forestale dello Stato	120.000	0	120.000	0	2961/5
	44.000				2892/5
	46.000				2893/5
	30.000				
totali	320.000		320.000	0	

Poligoni - chiusura/riduzione strutture					
	Spesa 2017 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	0	10	0	0	
Arma dei Carabinieri	0	10	0	0	
Guardia di Finanza	200.000	10	180.000	20.000	4278/3
	100.000	10			€ 10.000
	100.000	10			€ 10.000
Polizia Penitenziaria	0	10	0	0	
Corpo Forestale dello Stato	120.000	10	108.000	12.000	2961/5
	44.000	10			€ 4.400
	46.000	10			€ 4.600
					2893/5
	30.000	10			€ 3.000
totali	320.000		288.000	32.000	

Poligoni - chiusura/riduzione strutture					
	Spesa 2018 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	0	10	0	0	
Arma dei Carabinieri	0	10	0	0	
Guardia di Finanza	200.000	10	180.000	20.000	4278/3
	100.000	10			€ 10.000
	100.000	10			€ 10.000
Polizia Penitenziaria	0	10	0	0	
Corpo Forestale dello Stato	120.000	10	108.000	12.000	2961/5
	44.000	10			€ 4.400
	46.000	10			€ 4.600
					2893/5
	30.000	10			€ 3.000
totali	320.000		288.000	32.000	



FOGLIO N.16

Reparti a cavallo					
	Spesa 2016 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	655.000	0	655.000	0	2731/7
Arma dei Carabinieri	749.000	0	749.000	0	4825/11
Guardia di Finanza	0	0	0	0	
Polizia Penitenziaria	26.600	0	26.600	0	1761/2
Corpo Forestale dello Stato	89.500	0	89.500	0	2882/24
	€ 37.000				
					2900/24
	€ 36.000				
					2883/24
	€ 16.500				
totali	1.520.100		1.520.100	0	

Reparti a cavallo					
	Spesa 2017 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	655.000	5	622.250	32.750	2731/7
Arma dei Carabinieri	749.000	5	711.550	37.450	4825/11
Guardia di Finanza	0	5	0	0	
Polizia Penitenziaria	26.600	5	25.270	1.330	1761/2
Corpo Forestale dello Stato	89.500	5	85.025	4.475	2882/24
	€ 37.000	5			€ 1.850
					2900/24
	€ 36.000	5			€ 1.800
					2883/24
	€ 16.500	5			€ 825
totali	1.520.100		1.444.095	76.005	

Reparti a cavallo					
	Spesa 2018 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	655.000	5	622.250	32.750	2731/7
Arma dei Carabinieri	749.000	5	711.550	37.450	4825/11
Guardia di Finanza	0	5	0	0	
Polizia Penitenziaria	26.600	5	25.270	1.330	1761/2
Corpo Forestale dello Stato	89.500	5	85.025	4.475	2882/24
	€ 37.000	5			€ 1.850
					2900/24
	€ 36.000	5			€ 1.800
					2883/24
	€ 16.500	5			€ 825
totali	1.520.100		1.444.095	76.005	



FOGLIO N.17

Centro cinofili					
	Spesa 2016 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	743.000	0	743.000	0	2731/7
Arma dei Carabinieri	210.000	0	210.000	0	4825/11
Guardia di Finanza	211.000	0	211.000	0	4315/5
	€ 135.040				
					4279/5
	€ 75.960				
Polizia Penitenziaria	47.500	0	47.500	0	1761/2
Corpo Forestale dello Stato	15.000	0	15.000	0	2883/24
totali	1.226.500		1.226.500	0	

Centro cinofili					
	Spesa 2017 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	743.000	5	705.850	37.150	2731/7
Arma dei Carabinieri	210.000	5	199.500	10.500	4825/11
Guardia di Finanza	211.000	5	200.450	10.550	4315/5
	€ 135.040	5			€ 6.752
					4279/5
	€ 75.960	5			€ 3.798
Polizia Penitenziaria	47.500	5	45.125	2.375	1761/2
Corpo Forestale dello Stato	15.000	5	14.250	750	2883/24
totali	1.226.500		1.165.175	61.325	

Centro cinofili					
	Spesa 2018 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	743.000	5	705.850	37.150	2731/7
Arma dei Carabinieri	210.000	5	199.500	10.500	4825/11
Guardia di Finanza	211.000	5	200.450	10.550	4315/5
	€ 135.040	5			€ 6.752
					4279/5
	€ 75.960	5			€ 3.798
Polizia Penitenziaria	47.500	5	45.125	2.375	1761/2
Corpo Forestale dello Stato	15.000	5	14.250	750	2883/24
totali	1.226.500		1.165.175	61.325	



FOGLIO N.18

Equipaggiamenti					
	Spesa 2016 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	4.000.000	0	4.000.000	0	2679/3
	€ 3.000.000				
					7456/1
	€ 1.000.000				
Arma dei Carabinieri	3.700.000	0	3.700.000	0	4853/2
Guardia di Finanza	1.000.000	0	1.000.000	0	4282
	€ 500.000				
					4275
	€ 500.000				
Polizia Penitenziaria	0	0	0	0	1673
Corpo Forestale dello Stato	390.000	0	390.000	0	2882/23
	€ 146.250				
					2900/23
	€ 146.250				
					2883/23
	€ 97.500				
totali	9.090.000		9.090.000	0	

Equipaggiamenti					
	Spesa 2017 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	4.000.000	5	3.800.000	200.000	2679/3
	€ 3.000.000	5			€ 150.000
					7456/1
	€ 1.000.000	5			€ 50.000
Arma dei Carabinieri	3.700.000	5	3.515.000	185.000	4853/2
Guardia di Finanza	1.000.000	5	950.000	50.000	4282
	€ 500.000	5			€ 25.000
					4275
	€ 500.000	5			€ 25.000
Polizia Penitenziaria	0	5	0	0	1673
Corpo Forestale dello Stato	390.000	5	370.500	19.500	2882/23
	€ 146.250	5			€ 7.313
					2900/23
	€ 146.250	5			€ 7.313
					2883/23
	€ 97.500	5			€ 4.875
totali	9.090.000		8.635.500	454.500	



Equipaggiamenti					
	Spesa 2018 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	4.000.000	5	3.800.000	200.000	2679/3
	€ 3.000.000	5			€ 150.000
					7456/1
	€ 1.000.000	5			€ 50.000
Arma dei Carabinieri	3.700.000	5	3.515.000	185.000	4853/2
Guardia di Finanza	1.000.000	5	950.000	50.000	4282
	€ 500.000	5			€ 25.000
					4275
	€ 500.000	5			€ 25.000
Polizia Penitenziaria	0	5	0	0	1673
Corpo Forestale dello Stato	390.000	5	370.500	19.500	2882/23
	€ 146.250	5			€ 7.313
					2900/23
	€ 146.250	5			€ 7.313
					2883/23
	€ 97.500	5			€ 4.875
totali	9.090.000		8.635.500	454.500	



Vestiaro					
	Spesa 2016 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	4.000.000	0	4.000.000	0	2679/3
Arma dei Carabinieri	5.840.000	0	5.840.000	0	4853/2
Guardia di Finanza	1.000.000	0	1.000.000	0	4282
	€ 500.000				
	€ 500.000				4275
Polizia Penitenziaria	903.459	0	903.459	0	1673
Corpo Forestale dello Stato	1.100.000	0	1.100.000	0	2875/14
	€ 400.000				
	€ 400.000				2874/14
	€ 300.000				2879/14
totali	12.843.459		12.843.459	0	

Vestiaro					
	Spesa 2017 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	4.000.000	5	3.800.000	200.000	2679/3
Arma dei Carabinieri	5.840.000	5	5.548.000	292.000	4853/2
Guardia di Finanza	1.000.000	5	950.000	50.000	4282
	€ 500.000	5			€ 25.000
	€ 500.000	5			4275
Polizia Penitenziaria	903.459	5	858.286	45.173	1673
Corpo Forestale dello Stato	1.100.000	5	1.045.000	55.000	2875/14
	€ 400.000	5			€ 20.000
	€ 400.000	5			2874/14
	€ 300.000	5			€ 20.000
totali	12.843.459		12.201.286	642.173	

Vestiaro					
	Spesa 2018 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	4.000.000	5	3.800.000	200.000	2679/3
Arma dei Carabinieri	5.840.000	5	5.548.000	292.000	4853/2
Guardia di Finanza	1.000.000	5	950.000	50.000	4282
	€ 500.000	5			€ 25.000
	€ 500.000	5			4275
Polizia Penitenziaria	903.459	5	858.286	45.173	1673
Corpo Forestale dello Stato	1.100.000	5	1.045.000	55.000	2875/14
	€ 400.000	5			€ 20.000
	€ 400.000	5			2874/14
	€ 300.000	5			€ 20.000
totali	12.843.459		12.201.286	642.173	



FOGLIO N.20

Armamento					
	Spesa 2016 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	300.000	0	300.000	0	7456/1
Arma dei Carabinieri	310.000	0	310.000	0	4867/5
	€ 180.000				4867/6
	€ 130.000				
Guardia di Finanza	100.000	0	100.000	0	4230/25
	€ 50.000				4264/25
	€ 50.000				
Polizia Penitenziaria	0	0	0	0	1673
Corpo Forestale dello Stato	100.000	0	100.000	0	2882/23
	€ 25.000				2900/23
	€ 25.000				2883/23
	€ 50.000				
totali	810.000		810.000	0	

Armamento					
	Spesa 2017 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	300.000	5	285.000	15.000	7456/1
Arma dei Carabinieri	310.000	5	294.500	15.500	4867/5
	€ 180.000	5			€ 9.000
					4867/6
Guardia di Finanza	€ 130.000	5			€ 6.500
	100.000	5	95.000	5.000	4230/25
	€ 50.000	5			€ 2.500
Polizia Penitenziaria					4264/25
	€ 50.000	5			€ 2.500
Polizia Penitenziaria	0	5	0	0	1673
Corpo Forestale dello Stato	100.000	5	95.000	5.000	2882/23
	€ 25.000	5			€ 1.250
					2900/23
	€ 25.000	5			€ 1.250
					2883/23
	€ 50.000	5			€ 2.500
totali	810.000		769.500	40.500	



Armamento					
	Spesa 2018 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	300.000	5	285.000	15.000	7456/1
Arma dei Carabinieri	310.000	5	294.500	15.500	4867/5
	€ 180.000	5			€ 9.000
					4867/6
	€ 130.000	5			€ 6.500
Guardia di Finanza	100.000	5	95.000	5.000	4230/25
	€ 50.000	5			€ 2.500
					4264/25
	€ 50.000	5			€ 2.500
Polizia Penitenziaria	0	5	0	0	1673
Corpo Forestale dello Stato	100.000	5	95.000	5.000	2882/23
	€ 25.000	5			€ 1.250
					2900/23
	€ 25.000	5			€ 1.250
					2883/23
	€ 50.000	5			€ 2.500
totali	810.000		769.500	40.500	



FOGLIO N.21

Veicoli		
	Risparmio annuo 2016 (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	0	7456/4
Arma dei Carabinieri	0	7763
Guardia di Finanza	0	4315/1
Polizia Penitenziaria	0	7321/1
Corpo Forestale dello Stato	0	7966
totali	0	

Veicoli		
	Risparmio annuo 2017 (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	5.000.000	7456/4
Arma dei Carabinieri	9.600.000	7763
Guardia di Finanza	0	4315/1
Polizia Penitenziaria	0	7321/1
Corpo Forestale dello Stato	0	7966
totali	14.600.000	

Veicoli		
	Risparmio annuo 2018 (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	0	7456/4
Arma dei Carabinieri	0	7763
Guardia di Finanza	0	4315/1
Polizia Penitenziaria	0	7321/1
Corpo Forestale dello Stato	0	7966
totali	0	



Canoni energetici					
	Spesa 2016 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	65.000.000	3,4	62.790.000	2.210.000	2731/9
Arma dei Carabinieri	67.000.000	3,4	64.722.000	2.278.000	2553/2
	€ 37.000.000	3,4			€ 1.258.000
					2557/3
Guardia di Finanza	€ 30.000.000	3,4			€ 1.020.000
	42.000.000	3,4	40.572.000	1.428.000	4230 PG18 e 19
	€ 20.000.000	3,4			€ 680.000
Polizia Penitenziaria					4264 PG18 e 19
	€ 22.000.000	3,4			€ 748.000
	142.265.000	3,4	137.427.990	4.837.010	1762/1
Corpo Forestale dello Stato	€ 134.015.000	3,4			€ 4.556.510
					1671/17
	€ 8.250.000	3,4			€ 280.500
Corpo Forestale dello Stato	1.500.000	3,4	1.449.000	51.000	2882/14
	€ 375.000	3,4			€ 12.750
					2900/14
	€ 375.000	3,4			€ 12.750
					2883/14
	€ 405.000	3,4			€ 13.770
					3080/3
	€ 300.000	3,4			€ 10.200
					3072/1
€ 45.000	3,4			€ 1.530	
totali	317.765.000		306.960.990	10.804.010	

Canoni energetici					
	Spesa 2018 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	65.000.000	3,4	62.790.000	2.210.000	2731/9
Arma dei Carabinieri	67.000.000	3,4	64.722.000	2.278.000	2553/2
	€ 37.000.000	3,4			€ 1.258.000
					2557/3
Guardia di Finanza	€ 30.000.000	3,4			€ 1.020.000
	42.000.000	3,4	40.572.000	1.428.000	4230 PG18 e 19
	€ 20.000.000	3,4			€ 680.000
Polizia Penitenziaria					4264 PG18 e 19
	€ 22.000.000	3,4			€ 748.000
	142.265.000	3,4	137.427.990	4.837.010	1762/1
Corpo Forestale dello Stato	€ 134.015.000	3,4			€ 4.556.510
					1671/17
	€ 8.250.000	3,4			€ 280.500
	1.500.000	3,4	1.449.000	51.000	2882/14
	€ 375.000	3,4			€ 12.750
					2900/14
	€ 375.000	3,4			€ 12.750
					2883/14
	€ 405.000	3,4			€ 13.770
				3080/3	
€ 300.000	3,4			€ 10.200	
				3072/1	
€ 45.000	3,4			€ 1.530	
totali	317.765.000		306.960.990	10.804.010	



Canoni energetici					
	Spesa 2018 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	65.000.000	3,4	62.790.000	2.210.000	2731/9
Arma dei Carabinieri	67.000.000	3,4	64.722.000	2.278.000	2553/2
	€ 37.000.000	3,4			€ 1.258.000
					2557/3
Guardia di Finanza	€ 30.000.000	3,4			€ 1.020.000
	42.000.000	3,4	40.572.000	1.428.000	4230 PG18 e 19
	€ 20.000.000	3,4			€ 680.000
Polizia Penitenziaria					4264 PG18 e 19
	€ 22.000.000	3,4			€ 748.000
	142.265.000	3,4	137.427.990	4.837.010	1762/1
Corpo Forestale dello Stato	€ 134.015.000	3,4			€ 4.556.510
					1671/17
	€ 8.250.000	3,4			€ 280.500
Corpo Forestale dello Stato	1.500.000	3,4	1.449.000	51.000	2882/14
	€ 375.000	3,4			€ 12.750
					2900/14
	€ 375.000	3,4			€ 12.750
					2883/14
	€ 405.000	3,4			€ 13.770
					3080/3
	€ 300.000	3,4			€ 10.200
					3072/1
€ 45.000	3,4			€ 1.530	
totali	317.765.000		306.960.990	10.804.010	

Guardia di Finanza - Sono stati inseriti i dati del consuntivo 2014, riferito alle sole spese riconducibili all'energia elettrica e alla fornitura di combustibile e alla conduzione dei relativi impianti. Per quanto riguarda la casella dei risparmi ipotizzati per l'anno 2016, 2017 e 2018, ad oggi la contrazione della spesa è quantificabile solo in base ad un'analisi di settore operata dalla Consip S.p.A., con riferimento a tutto il comparto polizia, nell'ambito dei lavori della Commissione Gutgeld. In tale contesto, è stato stimato che, laddove si operasse l'accentramento presso la richiamata centrale di committenza delle procedure di acquisto, tra le altre, di energia elettrica e riscaldamento, si arriverebbe ad un risparmio di oneri tra gli 8 ed i 14 milioni di euro annui per il solo settore in rassegna (per tutto il comparto polizia). In tal senso, si conferma, quindi, il dato percentuale di risparmio, pari al 3,4 %, già riportato nella tabella in argomento, quale risultante della prefata analisi prendendo a riferimento, in via prudenziale, il valore di risparmio di € 8.000.000,00.

Chiaramente, qualora non si addivenisse a tale modalità di acquisizione del servizio (accentramento presso la Consip delle procedure di acquisto per tutto il comparto polizia), le ipotesi di risparmio indicate (3,4%) saranno suscettibili di variazione.



FOGLIO N.23

Formazione specialistica					
	Spesa 2016 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	524.000	0	524.000	0	2721/1
Arma dei Carabinieri	1.600.000	0	1.600.000	0	4875
Guardia di Finanza	2.230.546	0	2.230.546	0	4278/1 - 4278/5 - 4295/1 - 4295/5
	€ 253.800				4278/1 - 4295/1
	€ 1.976.746				4278/5 - 4295/5
	€ 0				
Polizia Penitenziaria	0	0	0	0	
Corpo Forestale dello Stato	0	0	0	0	
totali	4.354.546		4.354.546	0	

Formazione specialistica					
	Spesa 2017 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	524.000	0	524.000	0	2721/1
Arma dei Carabinieri	1.600.000	0	1.600.000	0	4875
Guardia di Finanza	2.230.546	0	2.230.546	0	4278/1 - 4278/5 - 4295/1 - 4295/5
	€ 253.800				4278/1 - 4295/1
	€ 1.976.746				4278/5 - 4295/5
Polizia Penitenziaria	0	0	0	0	
Corpo Forestale dello Stato	0	0	0	0	
totali	4.354.546		4.354.546	0	

Formazione specialistica					
	Spesa 2018 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	524.000	0	524.000	0	2721/1
Arma dei Carabinieri	1.600.000	0	1.600.000	0	4875
Guardia di Finanza	2.230.546	0	2.230.546	0	4278/1 - 4278/5 - 4295/1 - 4295/5
	€ 253.800	0			4278/1 - 4295/1
	€ 1.976.746				4278/5 - 4295/5
Polizia Penitenziaria	0	0	0	0	
Corpo Forestale dello Stato	0	0	0	0	
totali	4.354.546		4.354.546	0	



FOGLIO N.24

Settore	2016	2017	2018 e successivi a regime	Totale Triennio	Note
Poligoni	0	120.000	120.000	240.000	La specifica attività addestrativa del personale del CFS (<i>oggi esternalizzata per indisponibilità di propri poligoni</i>) sarà condotta <i>in house</i> consentendo i dettagliati risparmi, al netto delle spese connesse con l'incremento delle attività di manutenzione delle aree addestrative istituzionali in ragione del loro maggiore uso.
Mensc	0	1.500.000	3.000.000	4.500.000	Il risparmio deriva dall'unificazione delle procedure di vettovagliamento.
Reparti a cavallo e cinofili	0	300.000	500.000	800.000	Economie conseguenti allo sfruttamento delle capacità allevatoriali e di gestione autonoma delle scuderie da parte del CFS.
Reparti aerei e navali	0	200.000	200.000	400.000	Riduzione del fabbisogno per effetto della razionalizzazione dei servizi, delle capacità manutentive dell'Arma dei carabinieri, meno onerosa rispetto a quella del CFS, completamente esternalizzata.
Razionalizzazione immobiliare	0	2.360.000	3.660.000	6.020.000	Riorganizzazione sinergica delle caserme attraverso: - la soppressione di parte di quegli Uffici/Strutture/Presidi (allocati in locazione) in quelle aree in cui si registra una coesistenza territoriale e/o duplicazione di funzioni;
Canoni energetici, telefonia e pulizie	0	2.000.000	3.800.000	5.800.000	- minori spese per le pulizie derivanti dalle sinergie infrastrutturali e dalla conseguente diminuzione di superficie da contrattare.
Sanità	0	300.000	300.000	600.000	Risparmi conseguenti alla assunzione in carico da parte del servizio sanitario dell'Arma dei carabinieri del personale del CFS (<i>il Corpo ora si avvale di figure esterne, in regime di convenzione onerosa</i>).
TOTALE	0	7.180.000,00	12.180.000,00	19.360.000,00	



Voci	Forza di polizza	Capitoli di spesa		Importi risparmio			totali				
		Capitoli	Denominazione	2016	2017	2018					
Presidi territoriali	PS	2624/16		0	99.044	198.088	297.132				
		2731/9		0	68.506	68.506	137.012				
		2624/19		0	16.481	16.481	32.962				
	CC	2535/6		250.350	423.618	696.139	1.370.107				
		2553/2		135.000	270.000	405.000	810.000				
		2557/3		90.000	180.000	270.000	540.000				
		2535/5		15.000	30.000	45.000	90.000				
		GF	0	0	0	0	0				
	PP	0	0	0	0	0					
	CFS	0	0	0	0	0		490350,0	1087649	1699214,0	
Presidi specialità	PS	2624/16		0	493.533	987.067	1.480.600				
		2731/9		0	523.378	523.378	1.046.756				
		2624/19		0	125.917	125.917	251.834				
	CC	2535/6		47.900	47.900	47.900	143.700				
		2553/2		16.200	16.200	16.200	48.600				
		2557/3		10.800	10.800	10.800	32.400				
		2535/5		1.800	1.800	1.800	5.400				
		GF	0	0	0	0	0				
	PP	1671/17		0	0	0	0				
	CFS	0	0	0	0	0		76.700	1.219.528	1.713.062	
Altri presidi	PS	2426/16		48.600	97.214	97.214	243.028				
	CC	0	0	0	0	0	0				
	GF	0	0	0	0	0	0				
	PP	0	0	0	0	0	0				
	CFS	0	0	0	0	0	0	48.600	97.214	97.214	
Ridislocazione	PS	2624/16		989.938	2.200.205	2.600.000	5.790.143				
		2535/6		2.670.000	5.750.000	6.930.000	15.350.000				
		2553/2		450.000	520.000	1.040.000	2.010.000				
	CC	2557/3		500.000	550.000	1.050.000	2.100.000				
		4230/13		3.640.000	4.069.651	4.911.073	12.620.724				
		4264/13		0	733.325	762.274	1.495.599				
		7850		0	939.211	1.200.000	2.139.211				
		GF	0	0	0	0	0	0			
	PP	0	0	0	0	0	0				
	CFS	0	0	0	0	0	0	8.249.938	14.762.392	18.493.347	
Soppressione Squadre navali	PS	2731/6		450.000	450.000	500.000	1.400.000				
	CC	4825/10		400.000	800.000	1.200.000	2.400.000				
	GF	4867/6		100.000	200.000	300.000	600.000				
	PP	1671/17		4.618	4.618	4.618	13.854				
	PP	1671/15		105.000	105.000	105.000	315.000				
	CFS	0	0	0	0	0	0	1.059.618	1.559.618	2.109.618	
Soppressione Servizi aerei	PS	0	0	0	0	0	0				
	CC	0	0	0	0	0	0				
	GF	4315/02		0	0	0	0				
	GF	4279/02		0	0	0	0				
	PP	0	0	0	0	0	0				
CFS	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Mense	PS	2679/2		0	2.070.000	2.070.000	4.140.000				
		CC	4853/1		0	2.052.000	2.052.000	4.104.000			
		GF	4281		0	300.000	300.000	600.000			
	GF	4274		0	300.000	300.000	600.000				
		PP	1614		0	1.242.000	1.242.000	2.484.000			
		CFS	2874/13		0	14.400	14.400	28.800			
		CFS	2875/13		0	14.400	14.400	28.800			
	Squadre nautiche	PS	2731/6		0	9.000	9.000	18.000		6.002.400	6.002.400
		CC	0	0	0	0	0	0			
		GF	0	0	0	0	0	0			
PP		1671/15		0	3.000	3.000	6.000				
PP		1671/17		0	1.950	1.950	3.900				
Pulizie	PS	2624/19		0	405.000	405.000	810.000				
		CC	2535/5		0	351.000	351.000	702.000			
		GF	4230/27		0	180.000	180.000	360.000			
	CFS	PP	1671/17		0	0	0	0			
		PP	1762/1		0	0	0	0			
		PP	2882/27		0	10.500	10.500	21.000			
		PP	2882/14		0	12.375	12.375	24.750			
		PP	2900/14		0	16.875	16.875	33.750			
		PP	2883/14		0	5.250	5.250	10.500		1.041.000	1.041.000
		PP	0	0	0	0	0	0			
Reparti volo	PS	2731/6		0	297.000	297.000	594.000				
	CC	0	0	0	0	0	0				
	GF	4315/02		0	356.880	356.880	713.760				
	GF	4279/02		0	152.948	152.948	305.895				
	PP	0	0	0	0	0	0				
	CFS	3080/4		0	120.000	120.000	240.000		926.828	926.828	
Poligoni - gestione accentrata	PS	2731/15		0	230.000	230.000	460.000				
	CC	4867/5		0	160.000	160.000	320.000				
	GF	4230		0	20.000	20.000	40.000				
	GF	4264 eg14		0	20.000	20.000	40.000				
	PP	1687/1		0	10.000	10.000	20.000				
	PP	7301/1		0	1.250	1.250	2.500				
	CFS	0	0	0	0	0	0	0	441.250	441.250	
Poligoni - chiusura/riduzione strutture	PS	0	0	0	0	0	0				
	CC	0	0	0	0	0	0				
	GF	4278/3		0	10.000	10.000	20.000				
	GF	4295/3		0	10.000	10.000	20.000				
	PP	0	0	0	0	0	0				
	CFS	2961/5		0	4.400	4.400	8.800				
Reparti a cavallo	PS	2731/7		0	32.750	32.750	65.500				
	CC	4825/11		0	37.450	37.450	74.900				
	GF	0	0	0	0	0	0				
	PP	1761/2		0	1.330	1.330	2.660				
	PP	2882/24		0	1.850	1.850	3.700				
	CFS	2900/24		0	1.800	1.800	3.600				
Centri città	PS	2731/7		0	37.150	37.150	74.300				
	CC	4825/11		0	10.500	10.500	21.000				
	GF	4815/5		0	6.752	6.752	13.504				
	GF	4279/5		0	3.798	3.798	7.596				
	PP	1762/2		0	2.375	2.375	4.750				
	CFS	2883/24		0	750	750	1.500		61.325	61.325	

RISPARMI GF ELIMINATI IN QUANTO GIÀ INSERITI NELL'ART. 5 "REPARTI VOLO"

Equipaggiamenti	PS	2679/3	0	150.000	150.000	300.000			
		7456/1	0	50.000	50.000	100.000			
	CC	4853/2	0	185.000	185.000	370.000			
		4282	0	25.000	25.000	50.000			
	GF	4275	0	25.000	25.000	50.000			
		1673	0	0	0	0			
	CFS	2882/23	0	7.313	7.313	14.625			
2900/23		0	7.313	7.313	14.625				
2883/23		0	4.875	4.875	9.750	0	454.500	454.500	
Vestuario	PS	2679/3	0	200.000	200.000	400.000			
		4853/2	0	292.000	292.000	584.000			
	GF	4282	0	25.000	25.000	50.000			
		4275	0	25.000	25.000	50.000			
	PP	1673	0	45.173	45.173	90.346			
		2875/14	0	20.000	20.000	40.000			
	CFS	2874/14	0	20.000	20.000	40.000			
2879/14		0	15.000	15.000	30.000	0	642.173	642.173	
Armamento	PS	7456/1	0	15.000	15.000	30.000			
		4867/5	0	9.000	9.000	18.000			
	CC	4867/5	0	6.500	6.500	13.000			
		4230/25	0	2.500	2.500	5.000			
	GF	4264/25	0	2.500	2.500	5.000			
		1673	0	0	0	0			
	CFS	2882/23	0	1.250	1.250	2.500			
2900/23		0	1.250	1.250	2.500				
2883/23		0	2.500	2.500	5.000	0	40.500	40.500	
Veicoli	PS	7456/4	0	5.000.000	0	5.000.000			
		7763	0	9.600.000	0	9.600.000			
	GF	4315/1	0	0	0	0			
		7321/1	0	0	0	0			
	CFS	7966	0	0	0	0			
		7966	0	0	0	0	0	14.600.000	0
Canoni energetici	PS	2731/9	2.210.000	2.210.000	2.210.000	6.630.000			
		2553/2	1.258.000	1.258.000	1.258.000	3.774.000			
	CC	2557/3	1.020.000	1.020.000	1.020.000	3.060.000			
		4230 PG18 e 19	680.000	680.000	680.000	2.040.000			
	GF	4264 PG18 e 19	748.000	748.000	748.000	2.244.000			
		1762/1	4.556.510	4.556.510	4.556.510	13.669.530			
	CFS	1671/17	280.500	280.500	280.500	841.500			
		2882/14	12.750	12.750	12.750	38.250			
		2900/14	12.750	12.750	12.750	38.250			
		2883/14	13.770	13.770	13.770	41.310			
3080/3		10.200	10.200	10.200	30.600				
3072/1		1.530	1.530	1.530	4.590	10.804.010	10.804.010	10.804.010	
Formazione specialistica	PS	2721/1	0	0	0	0			
		4875	0	0	0	0			
	GF	4278/5 - 4295/1 - 4295/5	0	0	0	0			
		4278/5 - 4295/5	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0			
	CFS	0	0	0	0	0			
0		0	0	0	0				
Assorbimento CFS nell'Arma dei CC	CFS	*	0	7.180.000	12.180.000	19.360.000			
Totale			20.729.216	61.044.742	56.830.795	138.604.753			

* gli importi si riferiscono a tagli complessivi sulle seguenti missioni/programmi del Bilancio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali relativi al Corpo Forestale, le cui risorse, con l'accorpamento, confluiranno nel CRA Arma dei Carabinieri:

-missione n. 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - programma n. 7 "tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità"

-missione n. 7 "Ordine e Sicurezza Pubblica" - programma n. 6 "sicurezza pubblica in ambito rurale";

-missione n. 8 "Soccorso civile" - programma n. 1 "interventi per soccorsi".



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: Decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il decreto legislativo in esame attua parte della delega prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (cd. "Legge Madia") nel punto in cui si prevede la razionalizzazione e l'efficientamento delle funzioni di polizia. In particolare, il decreto disciplina:

- il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia;
- la razionalizzazione delle risorse delle Forze di polizia, con specifico riferimento alla gestione associata dei servizi strumentali;
- il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare nel settore agroalimentare.

L'intervento normativo si inserisce nel quadro di un progetto di complessivo ammodernamento della macchina amministrativa programmato al Governo e tradotto nella legge Madia che, all'articolo 8, prevede uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione dell'amministrazione statale, al fine di rispondere ad obiettivi di maggiore efficienza delle strutture e maggiore efficacia delle funzioni.

I presupposti programmatici dell'intervento possono rinvenirsi nell'audizione del Ministro dell'interno svolta presso la Commissione affari costituzionali della Camera il 1° aprile 2015, avente come tema gli interventi di riorganizzazione del comparto sicurezza. Nell'audizione, il Ministro, evidenziando la necessità di efficientare il sistema, anche per migliorare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini, aveva indicato le direttrici di un Piano di riorganizzazione del comparto sicurezza: la razionalizzazione dei presidi delle quattro specialità di base della Polizia di Stato e dei reparti speciali; l'applicazione di un criterio di compensazione tra le due forze a competenza generale (Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri) nel presidio del territorio, con l'obiettivo di migliorare l'impiego delle risorse umane in aree in cui le carenze di organico dei due Corpi di

polizia e i mutati scenari della sicurezza rendono necessario un intervento di razionalizzazione e potenziamento. Le linee di intervento indicate dal Ministro sono state in parte recepite nel contesto generale della riforma della pubblica amministrazione e il presente intervento attuativo, nel rispetto dei criteri di delega:

- definisce i comparti di specialità delle forze di polizia (ove le Forze di polizia esercitano, in via preminente o esclusiva, i rispettivi compiti, in relazione alle specifiche rispettive attribuzioni istituzionali);
- razionalizza i presidi di polizia, attraverso il rinvio ad un decreto del Ministro dell'interno, in modo da consentire la più efficace cooperazione delle Forze di polizia sul territorio e il mantenimento di adeguati livelli di sicurezza;
- razionalizza i servizi navali ed aerei, sopprimendo le squadre nautiche della Polizia di Stato e dei siti navali dell'Arma dei carabinieri, al fine di garantire al Corpo della guardia di finanza l'esercizio delle funzioni in mare;
- prevede la gestione associata dei servizi strumentali delle forze di polizia, al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica;
- realizza, come richiesto espressamente dalla delega, l'istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale, con centri unici di risposta da realizzare in ambito regionale, secondo modalità definite con protocolli d'intesa.

Con riguardo al riordino delle funzioni nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, l'obiettivo governativo è quello di rafforzare le tutele ambientali e agroalimentari nel nostro Paese, attraverso il riordino delle funzioni di polizia, nonché quello di eliminare le sovrapposizioni di competenze, utilizzando più efficacemente il *know how* organizzativo e professionale del corpo forestale dello Stato, che viene integrato con le professionalità e i sistemi organizzativi delle forze di polizia, aspetto che si collega alla necessità di una razionalizzazione e di un potenziamento delle funzioni.

Pertanto, il decreto prevede:

- l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri e l'attribuzione a quest'ultima delle funzioni del Corpo forestale - ad eccezione delle competenze assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (lotta attiva contro gli incendi boschivi e il loro spegnimento con mezzi aerei), alla Polizia di Stato (ordine e sicurezza pubblica e contrasto della criminalità organizzata in ambito interforze) e al Corpo della guardia di finanza (soccorso in montagna, sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette e contrasto, nell'ambito degli spazi doganali, alle violazioni in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione); sono, altresì, escluse le

attività di rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e il raccordo con le politiche forestali regionali, cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

- la riorganizzazione dell'Arma dei Carabinieri, anche prevedendo la professionalizzazione degli ufficiali dedicati all'attività forestale;
- le modalità di trasferimento del personale del Corpo forestale dello Stato negli altri corpi e il relativo inquadramento giuridico ed economico;
- l'individuazione delle risorse da trasferire agli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo di riferimento è la disciplina settoriale in materia di Forze di Polizia, Corpo Forestale dello Stato, Arma dei Carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Più specificatamente, si richiama:

la legge 1° aprile 1981, n. 121 “Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”;

il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell'ordinamento militare”, sul quale il decreto incide espressamente;

il D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208 “Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78”;

la legge 23 aprile 1959, n. 189 “Ordinamento del corpo della Guardia di finanza”;

il Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999 “Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449”;

la legge 6 febbraio 2004, n. 36 L. 6 febbraio 2004, n. 36 “Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato”;

il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252”;

il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229”;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Per la disciplina dei comparti di specialità, si richiama, inoltre, il decreto del Ministro dell'interno del 28 aprile 2006 sul "riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia", che ha rivisitato il sistema, nella direzione di una prima razionalizzazione.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Il testo normativo, agli articoli 8, comma 2 e 14 modifica il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante "Codice dell'ordinamento militare".

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento è coerente con i principi costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il decreto incide su una materia disciplinata da fonti normative statali. E', tuttavia, prevista l'acquisizione del parere della Conferenza unificata. Si segnala che all'articolo 18, comma 8, è stata inserita una disposizione transitoria con riguardo alle funzioni di ispettore e di agente fitosanitario, materia anche di competenza regionale. Al riguardo, le attività ispettive, trasferite all'Arma dei Carabinieri e esercitate, nella fase transitoria, dal personale dei ruoli dei periti e dei revisori del Corpo forestale dello Stato, continueranno ad essere svolte sotto il coordinamento funzionale del Servizio fitosanitario nazionale.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il presente provvedimento è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

Il testo in esame attua parte della delega prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 124 del 2015 ed utilizza pienamente gli strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non si segnalano provvedimenti di analogo contenuto.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sull'oggetto dell'intervento normativo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'intervento risulta in linea con le norme in materia derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione aperte sui temi oggetto della disciplina.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni non comportano problematiche di compatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o giudizi pendenti davanti alla stessa.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o giudizi pendenti davanti alla stessa.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non risultano particolari indicazioni di linee prevalenti della regolamentazione in altri Stati membri dell'Unione europea rilevanti ai fini degli interventi specifici in esame.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

E' stato introdotto il "ruolo forestale dell'Arma dei Carabinieri" (articolo 14, comma 1, lettera a) dello schema di decreto) e "i ruoli speciali antincendio boschivo ad esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" (articolo 15, comma 1), al fine di conferire maggiore coerenza agli stati giuridici del personale in conseguenza dell'assorbimento del corpo forestale.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Sono stati verificati i richiami esterni, facendo riferimento alla versione vigente degli stessi.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

E' stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Per necessità di coordinamento con la nuova disciplina, è stato espressamente abrogato l'articolo 907 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento non contiene norme aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Il comma 4 dell'articolo 8 della legge delega prevede la possibilità di adottare, nel rispetto dei criteri direttivi e della procedura prevista, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Il decreto prevede diversi atti successivi attuativi, data la complessità della materia regolata e la necessità di disciplinare accuratamente tutti i passaggi necessari alla completa funzionalità del sistema, nel rispetto delle competenze delle diverse amministrazioni coinvolte.

Si da' conto, pertanto, degli atti più significativi.

In particolare, l'articolo 1, comma 2, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2 della legge 1 aprile 1981, n. 121, per stabilire le modalità di esercizio dei compiti nei comparti di specialità da parte delle Forze di Polizia. L'articolo 3, comma 2, per la dislocazione territoriale dei Comandi e dei Reparti del Corpo della Guardia di Finanza, rinvia, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, a successive determinazioni del Comandante della Guardia di Finanza. All'articolo 5, si prevedono successivi protocolli di intesa per la gestione associata dei servizi strumentali delle forze di polizia. All'articolo 9, viene, altresì, previsto un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'individuazione del servizio antincendio boschivo, la sua articolazione e l'attività di coordinamento dei nuclei operativi e dei centri operativi antincendio. All'articolo 12, comma 2, si prevede l'emanazione di un provvedimento da parte del Capo del Corpo Forestale dello Stato, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, in cui si individuano le amministrazioni interessate dalla procedura di transito del personale del corpo forestale; nello stesso termine, il successivo comma 3 prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, per individuare le amministrazioni che svolgono funzioni attinenti a quelle del Corpo Forestale dello Stato, nonché i criteri da applicare alle procedure di mobilità e le tabelle di equiparazione dei profili.

In merito al trasferimento delle risorse logistiche, strumentali e finanziarie del Corpo Forestale dello Stato, all'articolo 13, comma 1, si prevede che, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri interessati, nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuate risorse, beni, strumenti e mezzi nonché ogni altra infrastruttura e pertinenza del Corpo forestale dello Stato da trasferire alle forze di polizia interessate all'operazione ed è individuata (articolo 18, comma 3) l'amministrazione statale che subentra nei contratti di locazione, comodato o cessione a qualsiasi titolo di immobili sedi del personale trasferito (dai quali sarà possibile recedere entro due anni dall'entrata in vigore del provvedimento). E' di rilievo, infine, la disposizione dell'articolo 18, comma 6, che, al fine di eliminare *progressivamente* duplicazioni o sovrapposizioni di strutture operative, logistiche ed amministrative, senza abbassare il livello di sicurezza, prevede che, fino al 31 dicembre 2024, i provvedimenti di istituzione e di soppressione di comandi, enti e altre strutture ordinarie dell'Arma dei carabinieri, di qualunque livello ed organizzazione, connessi con il procedimento di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, sono

adottati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, previo assenso del Ministro della difesa, che si pronuncia di concerto con i Ministri dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali nonché dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (si tratta, quindi, di una "determinazione", che sostituisce il decreto del Ministro normalmente previsto in tali casi).

I termini per l'adozione degli atti attuativi, ove stabiliti, appaiono congrui.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.***

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili presso le Amministrazioni interessate.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(all. alla direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013 – G.U.12 aprile 2013, n. 86)

Titolo: Schema di **decreto legislativo** recante disposizioni in materia di **razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del corpo forestale dello stato** ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

Referente: Ministero della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione (Ministero delegato), di concerto con il MEF e con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

SEZIONE I: IL CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

In Italia esistono cinque forze di polizia statali (art. 16, l. n. 121/1981), due delle quali – Polizia di Stato e Arma dei carabinieri – hanno competenza generale, essendo «in servizio permanente di pubblica sicurezza»¹. La sovrapposizione funzionale che ne consegue è un dato strutturale, sistematico, che tuttavia non costituisce, di per sé, un elemento patologico del sistema:

“... Dall'analisi della dimensione europea e comparata emerge un dato che è opportuno sin d'ora evidenziare: il dualismo delle forze di polizia a competenza generale (Polizia di Stato – Arma dei carabinieri) è un falso problema, sia perché la cooperazione europea non impone agli Stati membri l'adozione di un assetto organizzativo unitario, sia perché la comparazione con altri ordinamenti suggerisce che l'efficienza dell'azione di polizia prescinde dal modello organizzativo prescelto. Tra gli Stati europei con migliori performances, alcuni hanno un assetto dualistico accentrato (la Francia), altri un assetto dualistico decentrato (la Spagna), altri ancora un assetto completamente decentrato (la Germania). In generale, il pluralismo dei corpi tendenzialmente risponde ad un principio d'ispirazione democratica (la dispersione del potere coattivo), altre che a motivi legati alla salvaguardia di tradizioni organizzative e di criteri di specializzazione funzionale e territoriale ...”²

¹ Le informazioni sugli assetti dei corpi di polizia sono tratte da una nota redatta del Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, Quadro generale di documentazione per la Commissione affari costituzionali, gennaio 2007. La nota è stata redatta a integrazione dell'audizione tenuta il 5 dicembre 2007 davanti alla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza in Italia, sugli indirizzi della politica della sicurezza dei cittadini e sull'organizzazione e il funzionamento delle forze di polizia (7 maggio 2007 – 5 dicembre 2007).

² Si veda, M. Savino, L'assetto delle forze di polizia in Italia: i problemi esistenti e le prospettive di riforma, scritto integrativo dell'audizione tenuta il 5 dicembre 2007 davanti alla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza in Italia (7 maggio 2007 - 31 gennaio 2008), pubblicato a gennaio 2008 sul sito dell'Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione (IRPA).

Un altro tipo di sovrapposizione è quella che poi si realizza tra le due forze a competenza generale e le altre tre forze di polizia statale – Guardia di finanza, Corpo forestale e Polizia penitenziaria – nello svolgimento dei compiti di ordine e di sicurezza pubblica: anche a tali tre forze è attribuita una funzione di concorso nelle attività di ordine e di sicurezza pubblica. Peraltro, anche questa sovrapposizione (in concreto, occasionale) risponde a una precisa scelta legislativa, che mira ad assicurare, in caso di necessità, la disponibilità sul territorio di un numero adeguato di forze per provvedere alla gestione dell'ordine pubblico.

Alle cinque forze di polizia nazionali a diretto controllo governativo devono aggiungersi altri corpi che hanno funzioni nazionali di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, funzioni ben distinte dalla funzione tipica di polizia: il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, che dispongono, come gli altri corpi, di nuclei e strutture specializzate.

L'attuale assetto evidenzia una serie di criticità:

1. **Sotto il profilo funzionale, ma con risvolti per la spesa pubblica, una prima criticità è costituita dalla sovrapposizione di compiti tra le diverse forze in specifici ambiti settoriali o comparti di specialità e nella organizzazione di servizi e nuclei specialistici.**
Le duplicazioni più consistenti derivano in misura prevalente (anche se non esclusiva) dalla moltiplicazione dei reparti specializzati delle singole forze. Ad esempio, nuclei speciali dell'Arma dei carabinieri si occupano di materie (frodi agro-alimentari, tutela del patrimonio, violazioni in materia di valuta) che rientrano anche nella competenza della Forestale, che dispone anch'essa di nuclei specializzati: Nucleo antisofisticazioni e sanità (NAS) e Nucleo anti-frode comunitarie (NAC) dell'Arma dei carabinieri; Nucleo agroalimentare e forestale (NAF) della Forestale. Le duplicazioni e sovrapposizioni si estendono anche a servizi infrastrutturali quali servizi navali e servizi aerei. Vanno anche menzionati il Nucleo investigativo antincendi boschivi della Forestale (NIAB) e l'omologo Nucleo investigativo antincendi del Corpo dei vigili del fuoco (NIA).
2. **Una seconda criticità risiede nell'assenza di economie di scala nella gestione dei servizi strumentali e degli acquisti.**
Le forze di polizia, infatti, gestiscono in modo autonomo servizi strumentali (mense, pulizia, immobili, formazione, energia, veicoli, ecc.) e acquisti, rinunciando a evidenti economie di scala che potrebbero determinarsi nella gestione associata o coordinata di tali fattori.
3. **Una terza ulteriore criticità si evidenzia nella assenza di un numero unico di emergenza, essendo presenti sul territorio nazionale diversi numeri di emergenza legati alle singole forze.**
In Europa il "Numero Unico di Emergenza Europeo 112" è stato introdotto sin dal 1991, (direttiva 91/396/CEE), per mettere a disposizione un numero di emergenza unico per tutti gli Stati membri, in aggiunta, eventualmente, ai numeri di emergenza nazionali, e rendere così più accessibili i servizi di emergenza, soprattutto per viaggiatori e turisti. Sulla mancata realizzazione in Italia del numero unico europeo è stata avviata dalla Commissione europea, nel 2006, una procedura di infrazione (2006/2114), che si è conclusa con la condanna dell'Italia.

La condivisione di funzioni tra le forze di polizia ha imposto la necessità di prevedere varie forme e strumenti di coordinamento. L'azione di coordinamento è, però, stata complicata dal fatto che ciascuna di quelle forze dipende, sotto il profilo organizzativo, da un diverso apparato ministeriale: la Polizia di Stato e i Vigili del fuoco, dal Ministero dell'interno; l'Arma dei carabinieri, dal Ministero della difesa; la Guardia di finanza, dal Ministero dell'economia e delle finanze; il Corpo forestale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; la Polizia penitenziaria,

dal Ministero della giustizia; le Capitanerie di porto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'ordinamento di polizia prevede diverse forme di coordinamento, sia a livello centrale, sia a livello territoriale, che si propongono di ricondurre ad unità il sistema. I meccanismi generali di coordinamento posti in essere sono riconducibili a due categorie principali, l'una di tipo strategico-politico, che vede attribuita, a livello nazionale, la responsabilità dell'alta direzione e del coordinamento di tutte le forze di polizia al Ministro dell'interno, in qualità di Autorità nazionale di pubblica sicurezza, al prefetto a livello provinciale; l'altra di tipo tecnico-operativo, che vede affidata, a livello centrale, la responsabilità del coordinamento interforze al Dipartimento per la pubblica sicurezza³, e, a livello provinciale, al questore. Strutture di coordinamento specifiche sono state istituite per la lotta alla mafia e al terrorismo. Tali strutture vedono anche la convergenza dei servizi d'intelligence. Tuttavia, il coordinamento e relativi meccanismi e strutture posti in essere, non appaiono ancora soddisfacenti⁴, anche alla luce degli orientamenti della politica europea in materia di polizia, di stretta integrazione tra attività di intelligence ed attività di polizia (*intelligence-led policy*)⁵, e sono tuttora oggetto di attenta riflessione parlamentare per una sistemazione complessiva di questo aspetto.

Oltre al problema del coordinamento, un tema ricorrente nelle riflessioni prodotte dalle amministrazioni responsabili⁶ e dai sindacati di settore⁷, è quello della **carenza delle risorse finanziarie**, anche a fronte dei crescenti carichi di lavoro. Tale carenza dipende anche dal fatto che il settore della sicurezza è stato coinvolto pesantemente dalla lunga stagione di riduzione della spesa pubblica.

A fronte di questo scenario, l'azione del Governo si è orientata verso l'obiettivo di invertire le tendenze in atto, sia recuperando progressivamente al settore le risorse finanziarie che sono venute nel tempo a mancare, sia ottimizzando l'impiego delle disponibilità esistenti⁸, avviando la riforma del sistema e razionalizzando gli approvvigionamenti.

³ Il dipartimento, ai sensi degli artt. 6-12 L. 1/4/81 n. 121, risponde " ... ad una sempre più avvertita esigenza di razionalizzazione delle potenzialità strutturali ed operative delle singole Forze di Polizia, ottimizzando l'impiego e la distribuzione delle rispettive risorse ed integrando l'organizzazione e l'attuazione dei rispettivi servizi alla stregua di una comune e sistematica pianificazione...".

⁴ Si cita, al riguardo, come emblematica, l'audizione del Pres. Violante: "... Devo dire che la DIA fu un'importante innovazione, che non fu ben tollerata dagli altri Corpi di polizia. Il coordinamento non lo può fare uno solo: ci vuole chi coordina e chi è coordinato. Se chi deve essere coordinato non si vuole far coordinare, c'è poco da fare. Ci sono moltissime ragioni per sfuggire al coordinamento e c'era una certa resistenza, da parte di tutti, nel farsi coordinare. Quindi l'idea di fondo, assolutamente centrale e importante (tale si è rivelata per molto tempo), è un'idea giusta che però non sempre è stata recepita dagli altri Corpi. Esse però (DIA e DNA) sono state due grandi intuizioni, molto importanti per la lotta contro la mafia. è stato persino più facile realizzare un raccordo tra la Direzione nazionale antimafia e le autorità giudiziarie di quanto non sia stato realizzarlo tra la DIA e le autorità di Polizia ..." (Senato della Repubblica – 4 – Camera dei deputati Commissione antimafia 71^o Resoconto Stenografico - 29 marzo 2011).


⁵ "L'idea di fondo è che tutte le principali attività di polizia (dal contrasto della criminalità organizzata, del terrorismo, dei traffici di droga, dell'immigrazione, al controllo del territorio) possano essere effettuate in modo più efficiente (in termini di ottimizzazione delle risorse impiegate) e più efficace (in termine di risultati) se esse sono guidate da una adeguata analisi preventiva dei fenomeni criminali. Questo approccio postula una stretta integrazione tra attività di intelligence ed attività di polizia ..."

⁶ In particolare, nel maggio 2007 il Ministero dell'interno ha pubblicato il rapporto "Funzioni-Risorse" in cui era sviluppata un'analisi della dotazione organica e finanziaria delle risorse impiegate in ordine pubblico e sicurezza. Il documento rileva una situazione di forte sofferenza di risorse, in termini sia di mezzi che di uomini.

⁷ Tra i più recenti, si veda ad esempio il dossier di CGIL e SILP "Le condizioni di vita e di lavoro degli operatori di Polizia tra *Spending-Review* e domanda di sicurezza" dell'agosto 2014.

⁸ Si veda, in questo senso, l'audizione del Ministro dell'interno, Angelino Alfano svolta il 1° aprile 2015 presso la Commissione I (Affari costituzionali, della Presidenza del consiglio e Interni) della Camera dei Deputati in ordine agli interventi di organizzazione del comparto sicurezza preannunciati dal Governo.

Alcune indicazioni sulla presenza di spazi per interventi di razionalizzazione delle disponibilità esistenti possono essere tratte dal confronto internazionale. Una comparazione dei diversi paesi dell'UE per quanto riguarda le forze di polizia restituisce il grafico che segue (Fonte: Eurostat, anni 2007-09 e 2010-12, per 100mila abitanti).



(1) 2007-09: not available.

(2) 2010-12: not available.

(3) 2010: break in series

(4) 2008 and 2011: break in series.

Source: Eurostat (online data codes: crim_plca, demo_pjan and demu_r_d2jan)

In confronto con paesi in condizioni simili, l'Italia si presenta con una dotazione "alta" (oltre 400), pari a quella della Spagna ma lontana da Germania e Francia (300), e Gran Bretagna (meno di 300). Peraltro, questa comparazione sconta due limiti. Il primo è legato alla differenziazione dell'assetto organizzativo delle forze di polizia nei diversi ordinamenti, in relazione ai modelli adottati (monista, dualista, pluralista) e alla collocazione dei ruoli amministrativi (il dato sulla Francia, ad esempio, non comprende gli operatori civili, quelli della polizia doganale, i cadetti e lo staff tecnico, mentre il contrario accade per il dato sull'Italia). Il secondo limite riguarda le specificità dei diversi contesti nazionali, con particolare riferimento all'intensità e alla tipologia dei fenomeni criminali da contrastare.

Al netto di differenze e peculiarità nazionali, il confronto conferma la presenza di margini evidenti per un'azione di razionalizzazione e di riforma del sistema, che riguarda non soltanto il sopra menzionato tema di sovrapposizione di competenze e del coordinamento, ma anche la questione della distribuzione territoriale delle risorse⁹ e quella della ottimizzazione della spesa¹⁰.

Il quadro di riferimento deve poi compendiare anche i risultati (impatti) dell'attività di polizia, in sostanza l'andamento in Italia della criminalità, con riferimento anche ad aspetti ambientali, all'agroalimentare, agli incendi boschivi, ecc.:

"... Negli ultimi anni, sono aumentati i reati contro il patrimonio, in parte anche per effetto della crisi, mentre continuano a diminuire gli omicidi, come emerge dai dati delle denunce dei cittadini

⁹ L'attuale distribuzione delle forze di polizia, definita nel 1992, non tiene conto, da un lato, delle variazioni demografiche e, dall'altro, delle variazioni geografiche nel tasso di criminalità.

¹⁰ Lo stesso rapporto del Ministero citato nella nota 7 afferma che "... il Dipartimento della pubblica sicurezza ha da tempo avviato programmi di contenimento della spesa per le locazioni [...] e programmi comuni con le altre Forze di polizia per razionalizzare la spesa, soprattutto in materia di telecomunicazioni [...] ed ha posto, quanto al personale, la tematica della razionalizzazione del comparto ...".

alle Forze dell'ordine e dall'attività investigativa delle Forze di polizia. I reati da cui si può ricavare un guadagno economico (furti, rapine, truffe, estorsioni, spaccio di sostanze stupefacenti, usura, ricettazione, ecc.) sono aumentati a partire dal 2010, mentre diminuiscono i reati a carattere non economico, fatta eccezione per l'aumento delle lesioni e delle minacce denunciate nel 2011 e nel 2012. Tra i reati denunciati sono, in particolare, i furti in abitazione ad avere avuto un'impennata nel 2012, con un aumento del 40% rispetto al 2010. Tale forte incremento riguarda tutte le ripartizioni: dal 30% in più nel biennio nel Nord-ovest, al 52% nelle Isole e il 61% nel Nord-est. Anche gli scippi e i borseggi denunciati sono in crescita rispettivamente del 40,5% e del 28,6% se confrontati con il 2010; i primi aumentano in tutte le ripartizioni, con valori compresi tra il 52,9% del Nord-ovest e il 28,4% del Centro. I borseggi, invece, affiancano a incrementi rilevanti del Nord-est (39,8%) e delle Isole (20,3%) il dato sostanzialmente inalterato del Sud (-1,3%). Crescono nell'ultimo anno anche le truffe e i delitti informatici denunciati (21,2%). Al contrario, i furti di veicoli non hanno subito importanti variazioni. Le rapine denunciate sono tornate a crescere dal 2011, raggiungendo quota 42.631 nel 2012. Sono soprattutto aumentate le rapine in abitazione (del 22,1% tra il 2011 e il 2012 e del 65,8% dal 2010), le rapine in strada (del 25,7% dal 2010) e quelle effettuate negli esercizi commerciali (+20,7% dal 2010), mentre il trend è ancora in diminuzione per le rapine in banca (5%). Sono le Isole e il Nord-est a manifestare l'incremento maggiore, in particolare per le rapine in abitazione, con un aumento rispettivamente dell'88,4% e del 69,7%, e per quelle in strada che aumentano rispettivamente del 37,3% e 41,2%. Si riducono, invece, gli omicidi, sebbene solo tra gli uomini e non tra le donne. Dal 2011 diminuisce anche la percezione di sicurezza, soprattutto per le donne, così come aumenta la percezione del rischio della zona in cui si vive da parte delle famiglie, in particolare nel 2013"¹¹.

Attività di contrasto delle forze dell'ordine

Fonte Mininterno

	2012	2013	2014	2014 fino a 31/07/2014	2015 fino a 31/07/2015	Variaz. % 2012-2013	Variaz. % 2013-2014	Variaz. % parziali 2014-2015
TOTALE DELITTI SCOPERTI	627.069	638.958	641.772	380.373	288.316	+1,6%	+0,4%	-24,1%
TOTALE PERSONE DENUNCIATE/ARRESTATE	933.895	979.082	982.900	601.312	449.758	+4,7%	+0,5%	-28,2%
di cui:								
- arrestate	178.406	182.908	175.719	111.286	92.809	+2,5%	-3,0%	-16,5%
- denunciate in libertà	755.489	796.174	799.992	490.026	356.949	+5,3%	+0,5%	-27,2%
- minori di anni 18 (denunciate / arrestate)	32.024	32.142	33.881	20.062	16.275	+0,4%	+1,4%	-23,4%
- stranieri (denunciate / arrestate)	290.620	308.746	309.190	187.957	144.685	+5,6%	+0,3%	-23,0%
Droga sequestrata in Kg. (2)	49.559	73.079	131.417	111.739	11.851	+45,6%	+62,3%	-93,4%
"Avvisi" del Questore (1)								...
Rimprovi con foglio di via obbligatorio (1)								...
Proposte di sorveglianza speciale inoltrate all'A.G. (1)								...
Misure di sorveglianza speciale irrogate (1)								...

¹¹ Da rapporto BES 2014.

Delitti commessi

Fonte Mininterno

ITALIA	2012	2013	2014	2014 fine a 31/07/2014	2015 fine a 31/07/2015	Variaz. % 2012-2013	Variaz. % 2013-2014	Variaz. % 2014-2015
TOTALE DELITTI	2.616.834	2.661.768	2.611.528	1.643.737	1.427.809	+2,6%	-1,9%	-14,5%
DELITTI VOLONTARI	69	82	46	36	20	+23,6%	-15,9%	-42,6%
DELITTI OMBROSI	1.327	1.222	1.249	719	862	-7,9%	+8,5%	+7,2%
DELITTI OMBROSI	69.527	69.217	69.197	39.376	31.908	-0,5%	-0,3%	-16,9%
VIolenze sessuali	2.021	3.416	4.141	2.146	1.162	+63%	+173%	-45%
RAPINA	27.653	33.754	31.221	16.870	19.641	+22%	-13%	+14%
rapina in abitazione	3.431	3.470	3.901	1.881	1.617	+0%	+11%	-13%
rapina in banca	1.229	1.200	1.051	454	457	-0,7%	-20,3%	+0,3%
rapina in uffici pubblici	429	441	363	209	172	+0,3%	-20,0%	-17,2%
rapina in pubblica via	21.219	22.311	20.266	11.423	11.391	+5,0%	-4,0%	-0,3%
ESERCIZIUMI	6.471	6.834	6.211	4.219	4.006	+5,7%	+5,1%	-3,3%
USURCA	404	410	434	273	164	+1,5%	+1,2%	-27,6%
FURTI	1.520.223	1.224.777	1.272.660	666.710	517.726	-18,4%	+11,2%	-15,6%
furto di denaro	10.410	20.316	16.106	10.776	10.039	+93%	-45%	-7%
furto di roba	142.941	166.118	179.209	105.483	100.319	+17%	+21%	-5%
furto in abitazione	237.206	261.422	271.834	137.274	129.219	+10%	+7%	-6%
furto in abitazione	129.427	137.324	141.954	71.752	64.600	+5,3%	+5,3%	-7,5%
furto in banca	13.723	12.021	11.021	5.421	5.421	-12,4%	-9,1%	-0,0%
RETTAZIONE	29.090	24.300	24.300	14.400	11.200	-13,4%	-13,4%	-20,0%
TRUFFE E FRODI INFORMATICHE	110.797	140.514	188.936	78.264	62.673	+27%	+36%	-11%
INSIDII	18.140	7.286	6.853	4.434	2.411	-59%	-27%	-48%
DANNI OCCASIONATI PER IL TERZO	296.408	241.152	278.181	126.733	169.209	-17%	+30%	+33%
DANNI OCCASIONATI PER IL TERZO	11.209	6.315	6.569	4.200	4.214	-44%	+3%	+0%
OSTACOLAMENTO	1.254	1.254	1.254	627	627	+0%	+0%	+0%
STUFFAGGI	34.822	43.274	43.274	11.711	17.082	+25%	+45%	+48%
SPILLI TAMPONI PERFEZIONATI E RIFORMAZIONE MUSORI	1.021	1.843	1.410	1.150	752	+81%	-23%	-33%

Violazioni nell'agroalimentare

Tabella 1: Totale prodotti sequestrati e variazioni percentuali dal 2010 al 2012, aggregate per corpo (Dogane, Finanza, NAS, NAC, ICQRF) e per unità di misura (1 kg = 1 lt = 1 pezzo), per tipologia di violazione

Tipologia di Violazione	Totale 2010-2012	Incremento % 2010-2012
FRODI AGROALIMENTARI	56.366.322	48,67%
FRODI SANITARIE E COMMERCIALI	19.739.063	254,80%
AGROPILATERIA	17.880.376	-44,80%
CONTRAFFAZIONE	10.098.517	-46,24%
SOFISTICAZIONI	3.096.262	-98,74%
MADEINITALY	3.045.640	325,66%
SICUREZZA PRODOTTI	477.160	588,63%

Fonte: IPERICO (DGLC-UIBM) – Riclassificazione a cura di Nexen Business Consultants

Sicurezza percepita








FIGURA 7. Persone di 14 anni e più che si sentono molto o abbastanza sicure camminando al buio da sole nella zona in cui vivono, per regione. Anno 2013. Per 100 persone di 14 anni e più della stessa zona



In questo contesto è intervenuta la legge 7 agosto 2015, n. 124 (“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), la quale ha previsto, all’art. 7, comma 1, lett. a), la razionalizzazione delle funzioni di polizia, anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio “al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali”. In particolare, la delega riguarda:

- la razionalizzazione e il potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali;
- la realizzazione sul territorio nazionale del servizio “Numero unico di emergenza europeo 112;
- il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell’ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli e nel settore agroalimentare, conseguente all’eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra Forza di polizia ed al trasferimento al Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle competenze e delle connesse risorse, in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento degli stessi con mezzi aerei, “ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell’ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell’unitarietà delle funzioni da attribuire”;
- il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nella Forza di polizia che assorbe il medesimo Corpo, nonché le facoltà di transito dello stesso personale, in un contingente limitato, nelle altre Forze di polizia, in corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l’assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie;
- la revisione dei ruoli, con la rideterminazione delle dotazioni organiche delle Forze di polizia.

La legge ha dettato criteri specifici di delega in relazione, in particolare, alle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, e nel campo della sicurezza e dei controlli nel campo agroalimentare, disponendo la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e l'eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia "fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse".

L'attuazione della prevista riorganizzazione del Corpo forestale non può prescindere da un'attenta considerazione della sua situazione attuale in termini di compiti e risorse.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 36/2004 ("Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato"), il Corpo forestale dello Stato è "Forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema". Esso concorre ai servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché al controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane. Il Corpo forestale dello Stato svolge, inoltre, attività di polizia giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse agroambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, nonché la sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi. È, infine, struttura operativa nazionale di protezione civile¹².

Il Corpo forestale dispone di 8 nuclei specialistici, fra i quali i già ricordati NAF e NIAB e il Nucleo investigativo centrale di polizia ambientale e forestale (NICAF); quindi di 8 servizi, fra i quali il soccorso alpino forestale, il servizio nautico, il centro operativo aereo.

Nel 2014, il centro di responsabilità corrispondente al Corpo forestale ha assorbito il 40% degli stanziamenti complessivi del Ministero le politiche agricole alimentari e forestali. La parte preponderante è stata rappresentata dalle spese di funzionamento, e, all'interno di queste, dalle spese di personale: relativamente al 2014, a fronte di uno stanziamento complessivo di 534 milioni di euro, gli stanziamenti di spesa definitivi per redditi da lavoro dipendente sono stati pari a 423 milioni di euro e, al lordo delle imposte pagate sulla produzione, a 450 milioni di euro¹³.

La dotazione organica consta di 9.360 unità, di cui il personale direttivo e dirigente rappresenta poco meno del 7% dell'intera forza. Per effetto delle manovre finanziarie intervenute tendenti ad una limitazione delle assunzioni anche per le forze di polizia la consistenza del personale ha subito una progressiva contrazione.

dotazione organica	personale in servizio al 31.12.2010	personale in servizio al 31.12.2011	personale in servizio al 31.12.2012	personale in servizio al 31.12.2013	personale in servizio al 31.12.2014	personale in servizio al 31.12.2015 (*)
9.360	8.277	8.112	7.869	7.698	7.563	7.721

(*) incremento connesso tra l'altro con l'avvio al corso di 400 allievi vice ispettori a seguito del completamento delle relative procedure di reclutamento

¹² Per un quadro approfondito delle funzioni e delle attività svolte dal Corpo forestale si rimanda alla "Relazione sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata – Anno 2013", presentata dal Governo al Parlamento il 25.2.2015 (Atti parlamentari, Doc. XXXVIII n. 2).

¹³ Cfr. Corte dei Conti, Relazione sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2014.

A detto personale di ruolo si aggiungono circa 1.300 unità di personale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124 (*“Disposizioni per l’assunzione di manodopera da parte del Ministero dell’agricoltura e delle foreste”*) impiegato essenzialmente per la gestione delle 130 riserve naturali dello Stato affidate al Corpo e per gli altri compiti istituzionali.

Per effetto dell’entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, le dotazioni organiche delle forze di polizia, e quindi anche del Corpo forestale dello Stato, sono rideterminate alle consistenze effettive al 28 agosto 2015, data di entrata in vigore della legge stessa, ferme restando le facoltà assunzionali autorizzate alla medesima data.

Dotazione organica ante L.124/85	Rideterminazione al 28/8/2015	Personale in servizio al 31.12.2015 ^{e)}
9.360	7.781	7.721

Il personale è impiegato per poco meno dell’85% della consistenza sugli uffici territoriali e la restante parte su uffici centrali e sedi scuole.

Per quanto riguarda le funzioni svolte, la forza effettiva al 31 dicembre 2013 era così distinta: 5,9% unità di personale appartenente al ruolo direttivo dei funzionari e dei dirigenti; 84,7% unità di personale appartenente al ruolo degli ispettori, sovrintendenti, assistenti ed agenti; 9,4% unità di personale appartenente al ruolo dei periti, revisori, collaboratori e operativi¹⁴.

Relativamente alle risorse finanziarie, il Corpo forestale dello Stato, titolare, nell’ambito della struttura del bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle unità di voto riferite alla tutela della biodiversità, alla sicurezza pubblica in ambito rurale e montano ed agli interventi per soccorsi.


Stanzamenti di bilancio

Stanz.iniziale 2014 (mln di euro)	Consuntivo 2014 (mln di euro)	Stanz.iniziale 2015 (mln di euro)	Stanz. Iniziale 2016 (mln di euro)
€ 491	€ 534	€ 497	€ 509

Il 90% dell’intero bilancio è riferito alle spese per il pagamento del trattamento fisso ed accessorio del personale; in particolare per l’anno in corso, il 93% dell’intero stanziamento è stato costituito dalle anzidette spese di personale, mentre la restante parte è stata destinata al funzionamento delle strutture ed all’operatività, con una quota di investimenti per interventi sugli immobili in uso e per sostituzioni o riparazioni di apparati, strumenti e mezzi obsoleti.

¹⁴ Elaborazioni su dati tratti dalla Relazione sull’attività delle Forze di polizia, *cit.*, p. 1322.

Stanzamenti 2016



In attuazione della delega come sopra sintetizzata, il provvedimento in esame:

- a) Individua, al fine di evitare o ridurre le sovrapposizioni funzionali, i comparti di specialità ove le Forze di polizia esercitano, in via preminente o esclusiva, i rispettivi compiti in relazione alle specifiche rispettive attribuzioni istituzionali. Demanda le relative modalità attuative ad apposito decreto del Ministro dell'interno.
- b) Razionalizza i presidi di polizia, prevedendo il ricorso al prioritario impiego della Polizia di Stato nei comuni capoluoghi e dell'Arma dei carabinieri nel restante territorio. Demanda le relative modalità attuative ad apposito decreto del Ministro dell'interno.
- c) Razionalizza i servizi navali ed aerei, demandando i relativi compiti alla sola Guardia di finanza, cui vengono trasferite le squadre nautiche della Polizia e dei Carabinieri.
- d) Impone la centralizzazione degli acquisti e la gestione associata di beni e servizi, mediante l'adozione di specifici protocolli fra le Forze di polizia.
- e) Dispone la realizzazione, entro due anni, del numero unico di emergenza europeo 112, stanziando anche le risorse necessarie. Demanda al Ministro dell'interno la sottoscrizione delle relative necessarie convenzioni.
- f) Dispone l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, e l'attribuzione a quest'ultima delle funzioni del Corpo forestale - ad eccezione delle competenze assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (lotta attiva contro gli incendi boschivi e il loro spegnimento con mezzi aerei), alla Polizia di Stato (ordine e sicurezza pubblica e contrasto della criminalità organizzata in ambito interforze) e al Corpo della guardia di finanza (soccorso in montagna, sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette e contrasto, nell'ambito degli spazi doganali, alle violazioni in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione), e delle attività cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali, certificazioni previste dalla convenzione di Washington e adempimenti in materia di alberi monumentali). Demanda le modalità di passaggio del personale alle unità di destinazione a specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'Arma dei carabinieri viene individuata come *“quella, tra le Forze di polizia, funzionalmente più idonea ad assorbire il Corpo forestale dello Stato e consentire la piena attuazione del principio di delega sul riordino delle funzioni in materia ambientale e agroalimentare e di quelli, correlati, della razionalizzazione,*

del potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia e della dislocazione sul territorio dei presidi di polizia, anche al fine di evitare sovrapposizioni e realizzare risparmi di spesa.”¹⁵

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

In armonia con la legge delega e in coerenza con le criticità individuate nel punto precedente, l'intervento in esame si propone i seguenti **obiettivi generali di medio lungo periodo** :

1. Razionalizzare e potenziare l'efficacia delle funzioni di polizia, eliminando sovrapposizioni di competenze e migliorando la cooperazione sul territorio;
2. Accrescere l'efficienza dei corpi di polizia, eliminando la duplicazione di strutture e di servizi;

Agli obiettivi generali succitati, si collegano i seguenti **obiettivi specifici di breve-medio periodo**:

- a. Promuovere risparmi di spesa, destinando le economie conseguite ad accrescere le dotazioni finanziarie delle forze di polizia, nel breve periodo, mediante la gestione unitaria dei servizi strumentali e la centralizzazione degli acquisti; nel medio periodo, mediante la riduzione complessiva delle strutture e dei servizi;
- b. Razionalizzare e potenziare il presidio del territorio;
- c. Accrescere e migliorare le dotazioni strumentali delle forze di polizia.

L'obiettivo di riordino delle funzioni di polizia è conseguito anche attraverso delle “procedure di transito” da cui discende che **7.781 persone del Corpo forestale dello Stato** siano assegnate alle altre Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo “contingenti” che si sono stimati come segue:

•	Arma dei carabinieri:	7.034 unità (90,4%);
•	Guardia di finanza:	184 unità (2,3%);
•	Polizia di Stato;	126 unità (1,6%);
•	Corpo nazionale dei vigili del fuoco:	390 unità (5,1%);
•	MIPAAF:	47 unità (0,6%).

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

In relazione agli obiettivi di cui alla sezione precedente, gli indicatori che consentiranno di monitorare l'attuazione dell'intervento e valutarne l'impatto sono i seguenti:

¹⁵ Da relazione illustrativa.

Indicatori procedurali

- Tempi di emanazione degli atti normativi secondari;
- Tempi di transito degli addetti forestali nei corpi di destinazione;
- Sottoscrizione dei protocolli propedeutici all'attivazione del numero unico di soccorso 112;
- Tempo di attivazione del numero unico di soccorso 112

Indicatori di risultato

- numero di addetti transitati
- riduzione della spesa strumentale complessiva/ risparmi di spesa conseguiti
- numero di servizi razionalizzati.
- percentuale degli addetti delle forze dell'ordine in posizioni operative
- spesa per le dotazioni strumentali
- numero chiamate al 112;
- tempi medi di risposta chiamate al 112;

Indicatori di impatto

- spesa per la sicurezza, pro-capite e in assoluto
- indici di contrasto della criminalità;
- indici delitti/infrazioni
- indici incendi boschivi
- indici sicurezza percepita
- indici violazioni agroalimentare

L'aggiornamento della *base-line* dei suddetti indicatori, così come una maggiore definizione specifica di alcuni di essi, atta a rappresentare con maggiore accuratezza l'evoluzione dei fenomeni e degli impatti in relazione agli obiettivi, saranno effettuati a cura dell'Amministrazione responsabile del monitoraggio e della redazione della VIR.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari diretti dell'intervento sono le forze dell'ordine. Per quanto concerne la consistenza effettiva, secondo i dati forniti dal Ministero dell'interno¹⁶, la **Polizia di Stato**, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali si avvale di una forza effettiva pari, a dicembre del 2013, a n. 100.682 unità di cui 670 frequentatori di corsi di formazione per l'accesso alle varie qualifiche. La consistenza del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è pari a n. 95.133 di cui 841 dirigenti, 2.288 direttivi, 92.004 appartenenti ai restanti ruoli (Isp.-Sovr.ti - Ass.ti /Ag.ti). La consistenza del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico scientifica o tecnica (tecnici - sanitari - banda musicale) è pari a n. 5.539 unità di cui 103 dirigenti, 556 direttivi, 4.880 appartenenti ai restanti ruoli (Periti - Revisori - Coll.ri/Op.ri - Orchestrali).

In base alla stessa fonte, il totale dei **Carabinieri** impiegati è pari a 105.356 (dati 2013), mentre le dotazioni organiche, per l'anno 2013, assegnate alla **Guardia di Finanza** per l'assolvimento dei

¹⁶ Relazione sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata (Anno 2013), Camera dei deputati, Doc. XXXVIII, n. 2, trasmessa alla Presidenza il 25 febbraio 2015.

compiti istituzionali sono complessivamente determinate in n. 68.130 unità.

Per ciò che attiene al personale in servizio al **Corpo forestale**, vedi *supra*.

Gli effetti dell'intervento ricadranno poi sull'intera collettività di cittadini e imprese, da considerare destinatari ed *end-user* dei servizi forniti dai corpi di polizia.

SEZIONE II: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Considerato il carattere di "organizzazione interna" attribuito all'intervento, non è stata svolta una procedura di consultazione a valenza esterna.

Dopo la formulazione della delega, nel corso della specifica formulazione della *policy*, si è tenuto conto dell'opinione di soggetti qualificati e rilevanti quali il Ministro degli Interni¹⁷ e il Comandante del Corpo forestale¹⁸. Sono state altresì effettuate audizioni dei sindacati¹⁹ e di tutti questi input si è tenuto conto per quanto attiene l'AIR nella sezione 4 (alternative) e nella sezione 5d (condizioni).

SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

Anche in sede di attuazione della delega, ai fini dell'analisi d'impatto, è stata valutata l'opzione di non intervento, al fine di stabilire un termine di paragone rispetto all'azione proposta dalla delega (pur tenendo conto che l'emanazione del decreto delegato rappresenta un adempimento necessario, ai fini della riorganizzazione e razionalizzazione concreta delle funzioni di polizia).

Infatti, come evidenziato nella sezione 1, il complesso degli interventi che il Governo intende realizzare nel settore della sicurezza include il recupero di parte delle risorse che sono progressivamente venute a mancare a causa degli interventi di riduzione della spesa pubblica realizzati negli ultimi anni.

E' tuttavia evidente che, stanti le perduranti esigenze di contenimento della spesa pubblica, e a fronte dei mutati scenari della sicurezza (che implicano non soltanto un aumento, ma anche una diversificazione e specializzazione delle attività delle forze dell'ordine), l'assenza di interventi di razionalizzazione del settore non consentirebbe comunque di rispondere in modo adeguato alle esigenze di tutela dell'incolumità dei cittadini e di salvaguardia dell'ambiente e del territorio.

¹⁷ Si veda il resoconto stenografico dell'Audizione del Ministro degli Interni (Angelino Alfano) effettuata dalla Commissione I Affari Costituzionali, della PCM e Interni il 1.4.2015, nell'ambito dell'indagine conoscitiva per la riorganizzazione del comparto sicurezza (successivamente, parte della L. 124/2015).

¹⁸ Si veda il resoconto stenografico dell'Audizione del Capo del Corpo Forestale dello Stato (Cesare Patrone) effettuata dalla Commissione I Affari Costituzionali, della PCM e Interni il 19.5.2015 nell'ambito dell'indagine conoscitiva per il disegno di Legge (successivamente, parte della L. 124/2015).

¹⁹ Si veda il resoconto stenografico dell'Audizione di vari esperti prof. Universitari e rappresentanti sindacali effettuata dalla Commissione I Affari Costituzionali, della PCM e Interni il 3.6.2015 nell'ambito dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'indagine conoscitiva per la riorganizzazione delle PA (successivamente, parte della L. 124/2015).

SEZIONE IV: OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

La delega, pur mantenendo un carattere prescrittivo e puntuale, ha consentito di prendere in esame in modo dettagliato opzioni alternative in termini di razionalizzazione generale e di riorganizzazione specifica del corpo forestale.

Tali opzioni hanno riguardato, in particolare, la definizione e attribuzione dei comparti di specialità alle diverse forze e la riorganizzazione del corpo forestale, con attribuzione delle competenze e funzioni ad altro/i corpo/i.

Nella individuazione delle opzioni, e fra queste, di quella preferita, si è tenuto conto dell'applicazione dei seguenti criteri funzionali:

- individuare i comparti di specialità in relazione alle strutture e risorse presenti in ciascun corpo e alla relativa qualificazione delle stesse;
- rendere coerente l'individuazione dei comparti di specialità con la riorganizzazione/riattribuzione delle funzioni del Corpo forestale;
- attribuire funzioni e risorse del corpo forestale tenendo presenti le caratteristiche dei corpi riceventi, in termini di specializzazione e di organizzazione territoriale;
- attribuire funzioni e risorse tenendo presenti i tempi procedurali di realizzazione, le caratteristiche e i diritti del personale, le economie conseguibili, sotto il profilo quantitativo e temporale.
- Garantire i livelli di tutela, territoriali e ambientali, come previsto dalla delega.

L'analisi delle opzioni considerate, fra tutte, il trasferimento del corpo forestale ad unico corpo ricevente, ha dimostrato l'opportunità di affrontare maggiori difficoltà procedurali nell'immediato, a fronte di un'organizzazione ottimale delle risorse, conseguibile nel medio-lungo periodo. Per seguire l'opzione richiamata, risulta evidente come la scelta poi preferita, di attribuzione frazionata con prevalenza ad un corpo militare, risulti più complessa sia sotto il profilo procedurale che sotto quello giuridico, ma senza dubbio anche quella, alla lunga, più efficiente.

SEZIONE V: GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.

L'opzione prescelta, individuata sulla base dei criteri riportati nella precedente Sez.IV, prevede, in sintesi:

1. L'attribuzione dei comparti di specialità a specifiche forze/corpi, ivi compreso l'attribuzione dei servizi aerei e navali ad un solo corpo (Guardia di finanza).

Questa soluzione consente molteplici vantaggi in termini di: i) accentramento di ciascun comparto di specialità nel corpo che dispone delle strutture con più elevata specializzazione in materia, con conseguenti miglioramenti dell'efficacia delle attività realizzate; ii) conseguimento di economie di scala, con conseguenti miglioramenti dell'efficienza e riduzioni dei costi.

La soluzione impone una riorganizzazione delle funzioni di collegamento/coordinamento/collaborazione fra le varie forze, che potrebbe presentare **svantaggi** funzionali per l'efficacia delle attività nel breve periodo.

2. La razionalizzazione e la centralizzazione di acquisti e servizi.

Questa soluzione consente di conseguire notevoli economie di scala. Impone, tuttavia, anch'essa l'attivazione di opportune procedure, sia per l'accentramento degli acquisti, che appare più semplice da conseguire, sia per la gestione associata di servizi, demandata a protocolli da stabilire fra i vari corpi, che appare più complessa, comunque conseguibile nel medio periodo. Svantaggi potrebbero pertanto emergere nella fase transitoria e di assestamento.

3. Istituzione del numero unico. Si tratta di scelta obbligata dalla condanna da parte della UE. In ogni caso, l'attivazione in un biennio potrà conseguire, nel medio periodo, vantaggi organizzativi, economie di scala, maggiore appetibilità turistica, conseguente all'adeguamento ad uno standard di sicurezza internazionale già presente nei paesi competitor, vantaggi per cittadini e imprese.
4. Assorbimento delle funzioni, delle risorse materiali e del personale del Corpo forestale in altri corpi, in particolare, in Carabinieri, Guardia di finanza, Vigili del fuoco. Si tratta della misura di maggior impatto, anche sotto il profilo di tradizioni - locali e nazionali - e di valori storici, pur se conclusiva di un dibattito protrattosi lungamente. E tuttavia rappresenta, pur nella sua drasticità, un tassello importante del processo di riorganizzazione ed efficientamento delle forze di polizia.

L'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma rappresenta la logica conseguenza della necessità di attuare una sinergia a tutela dell'ambiente, stante la concorrenza delle funzioni assolute. La scelta dell'Arma dei carabinieri, come destinataria principale, è infatti motivata dal fatto che, tra le Forze di polizia, è risultata quella funzionalmente più idonea, per le attività già svolte attraverso una capillare distribuzione sul territorio, con specifici reparti preposti al contrasto agli illeciti ambientali e alle frodi alimentari. Attraverso l'opzione prescelta si raggiunge un razionale riordino delle funzioni in materia ambientale e agroalimentare, senza depotenziare l'efficacia delle attività poste in essere, evitando sovrapposizioni di funzioni e realizzando al contempo risparmi di spesa.

Analogamente, il trasferimento delle funzioni di lotta agli incendi boschivi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco pone in capo ad un unico soggetto istituzionale la responsabilità dell'intervento statale con conseguente razionalizzazione ed economicità dell'azione. L'opzione regolatoria è coerente, quindi, con gli obiettivi di modernizzazione del comparto e miglioramento della funzionalità.

Per effetto dell'assorbimento del Corpo nell'Arma dei carabinieri si realizzano risparmi significativi, riferiti alle spese di funzionamento, quantificati in circa 12,2 mln di euro a regime e riguardano le spese per il settore logistico, con particolare riferimento alla razionalizzazione dell'uso delle strutture immobiliari con priorità per quelle condotte a titolo oneroso; mentre, per il solo anno 2017, sono da considerarsi dei costi iniziali per 1,45 mln di euro necessari alle attività di integrazione e omogeneizzazione delle due amministrazioni. Le funzioni di polizia ambientale di difesa degli ecosistemi e del patrimonio agroforestale italiano, di salvaguardia della biodiversità e di sicurezza agroalimentare già svolte dal Corpo forestale dello Stato saranno assolute dalla istituenda "Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare" all'interno dell'Arma dei carabinieri.

In sintesi, gli impatti legati all'attuazione del provvedimento sono i seguenti:

- L'intervento non prevede un costo addizionale a carico della finanza pubblica. All'attività (transitoria) di coordinamento relativo al transito del personale, si darà corso con le dotazioni esistenti di risorse.
- Per quanto attiene la razionalizzazione dei servizi e l'eliminazione delle duplicazioni di spesa, il provvedimento prevede la possibilità da parte delle amministrazioni competenti di recedere unilateralmente dai rapporti di locazione, comodato o cessione a qualsiasi titolo di immobili che, in ragione della razionalizzazione dei presidi, vengano giudicati non più confacenti agli scopi istituzionali.
- A fronte di tali costi, sono previsti rilevanti vantaggi diretti in termini di risparmi di risorse, con un risparmio complessivo nel primo triennio (2016-2018) pari a ca. 125 Meuro (€ 20,9 mn nel 2016, € 57,5 mn nel 2017 e € 46,2 mn nel 2018²⁰). La quota parte relativa ai risparmi inerenti il Corpo forestale dello stato è pari a € 38,5 mn nel triennio.

Questa soluzione, che consente una riorganizzazione efficiente delle funzioni e economie di scala, presenta, come le altre, **svantaggi** nel breve periodo, conseguenti i tempi e le procedure di transito, riorganizzazione e assestamento. Andranno considerati anche aspetti legati alla risposta, anche emotiva, del personale del corpo cedente e del corpo ricevente, e dei cittadini, per i legami a consuetudini e tradizioni.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non ci sono effetti diretti sulle PMI e quindi non necessitano interventi particolari all'interno della *policy* per tali soggetti.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Dalla disposizione non derivano oneri informativi o costi amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

In sede di consultazione²¹ sono emerse criticità e fattori che possono incidere sull'attuazione efficace della norma. Su tali argomenti è quindi necessario un *focus* e un'attenzione. In particolare:

- Verrebbero meno le vigenti convenzioni CFS-regioni. Permarrebbero i sei Corpi forestali delle regioni e province autonome, con la possibile istituzione di quindici Corpi forestali regionali in aggiunta a quelli già esistenti presso le regioni e province autonome. Dovrebbero trovare altra allocazione compiti quali il monitoraggio – ad esempio, protocollo di Kyoto – e l'educazione ambientale.

²⁰ Si veda Relazione illustrativa al Decreto leg.vo "Razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del corpo forestale dello stato."

²¹ Si veda il resoconto stenografico dell'Audizione del Capo del Corpo Forestale dello Stato (Cesare Patrone) (cit.)

- Mantenimento della gestione sostenibile delle 130 riserve naturali statali, costituite su terreni demaniali, gestione assicurata fino ad oggi, a costi contenuti–dal Corpo forestale dello Stato;
- Creazione sul territorio, di ulteriori duplicazioni tra carabinieri e polizia, perché le 800 stazioni del Corpo forestale dello Stato, molto spesso in situazioni ancor più periferiche e marginali dei Comandi stazione forestali, diventano Comandi stazione di polizia;
- Si perderebbero professionalità scientifiche, verrebbe meno la competenza specialistica, non si registrerebbero economie, in quanto il 90 per cento delle spese stanziate per il bilancio CFS – circa 500 milioni – sono spese per il personale.

L'intervento ha considerato che il personale in transito sia destinato a confluire in via prioritaria nei ruoli dell'Arma dei Carabinieri, a questa assimilabile rispetto alle funzioni già svolte dai nuclei speciali dei Carabinieri in materia di antisofisticazione alimentare, salute ed ecocreati (NAS e NOE), nonché alla analoga presenza sul territorio delle rispettive stazioni. Pur tenendo conto dell'esigenza di assicurare comunque la volontarietà del transito in quanto esso è connesso all'assunzione dello *status* militare, il provvedimento introduce meccanismi volti ad "*indirizzare*" il passaggio nell'Arma dei carabinieri in quanto viene assicurata la permanenza nel comparto sicurezza difesa con il mantenimento del più favorevole trattamento economico e con la possibilità di permanere nella stessa sede di servizio tenuto conto della capillare diffusione dell'Arma dei carabinieri sul territorio.

Nell'ipotesi in cui l'interessato decida di non transitare nell'Arma dei carabinieri egli può:

- chiedere di transitare nelle altre forze di polizia o nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, meccanismo che non appare competitivo in considerazione delle ridotte aliquote e dei contingenti limitati indicati dal provvedimento;
- optare **per la privatizzazione del rapporto di lavoro**, con transito in altra amministrazione dello Stato individuata dal Dipartimento della funzione pubblica. In tal caso egli esce dal comparto sicurezza difesa, ne perde le prerogative giuridiche ed economiche e, qualora entro la data del **31 dicembre 2016 non sia stato ricollocato, nei suoi confronti si applicano le procedure della mobilità collettiva** per il personale in esubero.

Altre criticità potrebbero manifestarsi nella fase transitoria e di assestamento, sia in relazione alla loro durata, sia in relazione al mantenimento dell'efficacia delle funzioni in tale periodo.

Ancora, l'attuazione dell'intervento richiede l'emanazione di provvedimenti secondari, dei quali andranno attentamente verificati il coordinamento temporale e la coerenza.

Inoltre, si segnala come criticità attuativa, il possibile disagio psicologico e funzionale cui potrebbero andare incontro i corpi cedenti e riceventi, come già accennato.

Infine non andranno sottovalutate le resistenze cui potrebbe andare incontro l'intervento riguardo gli aspetti di accentramento di acquisti e servizi.

In conclusione, le riflessioni sopra riportate manifestano la necessità di un'attenta regia e di un'attento monitoraggio di tutte le condizioni attuative e delle relative difficoltà, sia di quelle già intraviste, sia di quelle non previste, ma che si potrebbero manifestare in itinere.

SEZIONE VI: INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

Il provvedimento non incide in via restrittiva sull'offerta di beni e servizi e non è suscettibile di avere effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato.

SEZIONE VII: LE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

I soggetti responsabili dell'attuazione delle disposizioni recate dall'intervento regolatorio sono, in primis, il Ministero proponente della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione, quindi il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

All'intervento sarà data pubblicità attraverso gli ordinari canali riservati agli atti normativi, nonché i siti istituzionali del Governo e degli enti coinvolti.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo e il monitoraggio dell'attuazione dell'intervento sarà eseguito dal Ministero proponente della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione, che è responsabile anche della VIR, in collaborazione con le altre competenti Amministrazioni di cui al precedente punto A. Attività preliminare all'avvio del monitoraggio sarà la definizione di indicatori specifici e l'attualizzazione della *base line*, secondo quanto precisato al punto I C. Si richiama, infine, quanto evidenziato nel punto 5D, circa la necessità di un attento e attivo controllo delle condizioni attuative dell'intervento.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Le attività di controllo e monitoraggio delle condizioni attuative così come la prevista VIR potranno offrire elementi conoscitivi e indicazioni che saranno presi in considerazione e valutati per individuare eventuali esigenze di revisione dell'intervento regolatorio.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione sono rappresentati dall'avvio e dall'andamento degli interventi di razionalizzazione e transito del personale (cfr. Sezione 1B e 1C).

Ai fini della VIR sarà necessario analizzare, con particolare attenzione, l'impatto dell'intervento sulle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare, con particolare riferimento alle attività ora in carico al Corpo forestale, quali ad esempio:

- le attività di polizia ambientale e forestale, di controllo e monitoraggio del territorio, di contrasto al traffico illecito e allo smaltimento illegale dei rifiuti, nonché all'inquinamento in acque interne;
- la prevenzione e il contrasto agli incendi boschivi e le relative attività di polizia giudiziaria;
- la sorveglianza delle aree naturali protette d'interesse internazionale, nazionale (parchi e riserve naturali) e regionale;
- i controlli in materia di regolamenti comunitari in campo agro-alimentare e forestale contro le frodi in danno dell'Unione europea;
- la tutela della fauna selvatica, autoctona ed esotica, la lotta al bracconaggio, la polizia veterinaria, il controllo sulla pesca nelle acque interne e marittime;
- la salvaguardia e il monitoraggio delle risorse forestali;
- la promozione dell'educazione e della cultura ambientale;
- la repressione dei delitti contro la pubblica amministrazione nel campo delle opere pubbliche e forestali.

Saranno inoltre da verificare e valutare i risultati in termini di economie conseguite, anche ai fini della riallocazione delle risorse in favore degli obiettivi del provvedimento.

SEZIONE VIII: RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

La disposizione è attuativa del principio di delega che prevede l'istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centri unici di risposta da realizzare in ambito regionale, secondo modalità definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259.

L'intervento è finalizzato alla completa e uniforme realizzazione del predetto numero unico, adeguandosi per questa via alla direttiva 91/396/CEE e alla successiva condanna a seguito di procedura di infrazione.

L'attuazione della disposizione viene perseguita senza introduzione di oneri aggiuntivi per i consumatori e per le imprese, non previsti dalla predetta regolazione europea.

* * *